

178.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 13 ed emendamenti) .	26
Missioni valedoli nella seduta del 17 luglio 2002	3	(Sezione 5 – Articolo 15 ed emendamenti) .	30
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 6 – Articolo 16 ed emendamento) .	31
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 7 – Articolo 18 ed emendamento) .	32
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	5	(Sezione 8 – Articolo 19 ed emendamenti) .	32
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina	6	(Sezione 9 – Articolo 20)	36
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 10 – Articolo 22)	36
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2032-B	7	(Sezione 11 – Articolo 23)	37
(Sezione 1 – Articolo 7 ed emendamenti) .	7	(Sezione 12 – Articolo 24 ed emendamenti) ..	38
(Sezione 2 – Articolo 8 ed emendamenti) .	24	(Sezione 13 – Articolo 25)	38
(Sezione 3 – Articolo 11 ed emendamento) .	25	(Sezione 14 – Articolo 26)	38
		(Sezione 15 – Articolo 27 ed emendamenti) ..	39
		(Sezione 16 – Articolo aggiuntivo all'articolo 29)	40
		(Sezione 17 – Articolo 30)	40
		(Sezione 18 – Articolo 31)	42
		(Sezione 19 – Articolo 34)	43

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 20 – Articolo 36)	44	(Sezione 5 – Tempi di erogazione del finanziamento previsto per la bonifica dell'area di Bagnoli)	80
(Sezione 21 – Articolo 37)	44	(Sezione 6 – Stabilizzazione dei lavoratori precari del Ministero per i beni e le attività culturali)	80
(Sezione 22 – Articolo 38 ed emendamenti) ..	45	(Sezione 7 – Realizzazione di un terzo traforo al servizio del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso)	81
(Sezione 23 – Articolo 39 ed emendamenti) ..	47	(Sezione 8 – Iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza idrica nel Mezzogiorno)	82
(Sezione 24 – Articolo 40)	49	Mozioni Cima ed altri n. 1-00082, Fioroni ed altri n. 1-00094, Giordano ed altri n. 1-00095 e Calzolaio ed altri n. 1-00097 concernenti il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile	83
(Sezione 25 – Articolo 41 ed emendamenti) ..	50	(Sezione 1 – Mozioni)	83
(Sezione 26 – Articolo 42 ed emendamento) .	52	(Sezione 2 – Risoluzione)	99
(Sezione 27 – Articolo 43)	54	Disegno di legge (Approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) n. 1565-B	102
(Sezione 28 – Articolo 44)	54	(Sezione 1 – Articolo 3)	102
(Sezione 29 – Articolo 45 ed emendamenti) ..	55	(Sezione 2 – Articolo 5)	102
(Sezione 30 – Ordini del giorno)	55	(Sezione 3 – Articolo 7)	103
Interrogazioni a risposta immediata	78	(Sezione 4 – Articolo 11)	103
(Sezione 1 – Iniziative a tutela dei lavoratori impiegati nella miniera Nuraxi Figus)	78	(Sezione 5 – Articolo 16)	104
(Sezione 2 – Iniziative normative volte a modificare le norme a tutela delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)	78		
(Sezione 3 – Emergenza nel comune di Macugnaga per la formazione di un lago glaciale)	79		
(Sezione 4 – Posizione del Governo in ordine alla legittimazione dell'Autorità nazionale palestinese e all'intento degli Stati Uniti di attaccare l'Iraq)	80		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani, Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani, Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DEIANA e TITTI DE SIMONE: « Norme sul cambiamento del nome e sull'adeguamento dei nomi all'identità di genere » (3031);

COLA e ONNIS: « Modifiche all'articolo 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di competenza sulle autorizzazioni ai soggetti sottoposti alle misure di prevenzione » (3032);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni in favore dei marescialli dell'Arma dei carabinieri in congedo » (3033);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PACINI: « Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (3034).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 16 luglio 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri e dal ministro della difesa:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della

difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 » (3028);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 » (3029).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 luglio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1490. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni » (approvato dal Senato) (3030).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

LUCCHESI ed altri: « Nuovo ordinamento della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza » (2384) *Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

DANIELE GALLI ed altri: « Norme per il contrasto della corruzione politico-amministrativa-Legge sui doni » (2640) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

GAZZARA ed altri: « Modifiche ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, in materia di riordino del contenzioso tributario » (2234) *Parere della Commissione I, V e VI.*

VI commissione (Finanze):

ZANELLA ed altri: « Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per la frequenza di programmi di formazione continua da parte degli operatori sanitari » (2499) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni bancarie » (2770) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie » (2613) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera dell'11 luglio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea KESSLER ed altri n. 9/1756/1, CALZOLAIO ed altri n. 9/1756/2, BONITO ed altri

n. 9/1756/3 e FANFANI ed altri n. 9/1756/4, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2001, concernenti misure per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattordici risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 16 maggio 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni su un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo » (doc. XII, n. 151) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

« sul Libro bianco della Commissione “Un nuovo impulso per la gioventù europea” » (doc. XII, n. 152) — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali)*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India » (doc. XII, n. 153) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla Conferenza dei Ministri degli affari esteri dello Spazio euromediterraneo a Valencia » (doc. XII, n. 154) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla valutazione annuale dell'esecuzione dei programmi di stabilità e convergenza (articolo 99, paragrafo 4, del trattato CE) » (doc. XII, n. 155) — *alla V Commissione (Bilancio)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sull'UE e Kaliningrad » (doc. XII, n. 156) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata “Per un potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento di risultati” » (doc. XII, n. 157) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima del 2002 per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità » (doc. XII, n. 158) — *alla V Commissione (Bilancio)*;

« sulla riforma del Consiglio e la trasparenza » (doc. XII, n. 159) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla situazione in Iraq undici anni dopo la guerra del Golfo » (doc. XII, n. 160) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002” » (doc. XII, n. 161) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni “Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile” » (doc. XII, n. 162) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente)*;

« sul vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) » (doc. XII, n. 163) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sul Madagascar » (doc. XII, n. 164) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione approvata nella sessione dal 29 al 30 maggio 2002. Tale documento è assegnato, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alla sottoindicata Commissione permanente nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

« sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea » (doc. XII, n. 150) — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*.

**Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 12 luglio

2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Turi VASILE a presidente dell'Istituto nazionale per il dramma antico (42) e di Emanuele GIBERTI a componente del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto (43).

Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1246 — DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (APPRO-
VATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO)
(2032-B)**

(A.C. 2032-B — Sezione 1)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli
appalti e il Consiglio superiore dei lavori
pubblici).*

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).* — 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e

nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo

libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32 e 33 della presente legge.

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggior-

namento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) »;

b) all'articolo 3, comma 6, lettera l):

1) le parole: « ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici »;

c) all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro »; le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »; le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo

periodo, è inserito il seguente: « Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento »;

d) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro »;

2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere »;

3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies*

ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento »;

4) al comma 11-*sexies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della prova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti »;

5) dopo il comma 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 11-*septies*. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo »;

e) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile »;

2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

8-*ter*. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute

dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche »;

f) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 »;

2) al comma 7, la parola: « ciascuna » è sostituita dalle seguenti: « una o più » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti »;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: « L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « di singolo importo superiore a 100.000 euro »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario »;

3) al comma 6, dopo le parole: « è subordinata » sono inserite le seguenti: « , per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, »;

4) al comma 7, le parole: « o un tronco di lavoro a rete » sono soppresse;

h) all'articolo 16:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare »;

2) al comma 6, dopo le parole: « e momenti di verifica » è inserita la seguente: « tecnica »;

i) all'articolo 17:

1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa »; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 »;

2) al comma 4, il secondo periodo è soppeso;

3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse se-

condo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera *b*), secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti »;

4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario »;

5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento

possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare »;

6) dopo il comma 12-*bis* è inserito il seguente:

«12-*ter*. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 »;

1) all'articolo 19:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro »;

2) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1,

lettera *b*), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.

1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.

1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è

fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore »;

3) al comma 2, le parole: « Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora necessario »; le parole: « , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili » sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario »;

4) al comma *2-bis*, le parole: « La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di

cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato »;

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto »;

6) al comma 4, le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il caso di cui al comma 5, »; e le parole: « numero 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1), 2) e 4) »;

7) al comma 5, dopo le parole: « i contratti » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti » e, dopo le parole: « scavi archeologici », sono aggiunte le seguenti: « nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni »;

m) all'articolo 20:

1) al comma 2, dopo le parole: « ponendo a base di gara un progetto » sono inserite le seguenti: « almeno di livello »;

2) al comma 4, dopo le parole: « previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono inserite le seguenti: « per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro »;

n) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: « a 5 milioni di ECU » sono sostituite dalle seguenti: « al controvalore

in euro di 5.000.000 di DSP »; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore »;

3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei *curricula* in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di

cui all'articolo 16, comma 3-*bis*. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati »;

o) all'articolo 23, comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari »;

p) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro »;

2) al comma 1, lettera a), le parole: « non superiore a 300.000 ECU » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro »; alle lettere b) e c), la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-*bis*, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le

stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare »;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale »;

q) all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente »;

r) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare »;

s) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « superiore a 5 milioni di ECU » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP »; alla lettera b), alla parola: « superiore », sono premesse le parole: « pari o » e la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »; alla lettera c) la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione »;

t) all'articolo 30:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere

dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso »; al terzo periodo, dopo le parole: « La mancata costituzione della garanzia » sono inserite le seguenti: « di cui al primo periodo »;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere

effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante »;

3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro »;

u) all'articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ul-

tima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere

decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a *1-ter* non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa »;

v) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse le parole: « Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della presente legge, »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 »;

z) all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: « destinate ad attività » sono inserite le seguenti: « della Banca d'Italia, »;

aa) all'articolo 37-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « Entro il 30 giugno di ogni anno » sono soppresse; dopo le parole: « promotori stessi », è inserito il seguente periodo: « Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il

31 dicembre »; dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito » sono inserire le seguenti: « o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 »; dopo le parole: « garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice » sono inserite le seguenti: « ; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti »;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale »;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;

bb) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: « Entro il 31 ottobre di ogni anno » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui

all'articolo 37-*quater* il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione »;

cc) all'articolo 37-*quater*:

1) al comma 1, all'alinea, le parole: « il 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-*ter* »; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso »;

2) al comma 5 le parole da: « Nel caso » fino a: « secondo offerente » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, quinto periodo »;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: « articolo 37-*bis*, comma 1, ultimo periodo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37-*bis*, comma 1, quinto periodo »;

dd) all'articolo 37-*quinquies*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica ammi-

nistrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento»;

ee) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 38-bis. - (*Deroghe in situazioni di emergenza ambientale*). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti ».

2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso

si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà ».

4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

6. È abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 — Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia ».

8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di pre-

fabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici).

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, premettere il seguente periodo: Le concessioni di lavori pubblici sono assegnate con le procedure della presente legge.

7. 1. (ex 7. 1.) Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, dopo le parole: concessionari di lavori pubblici aggiungere le seguenti: , che non siano organismi di diritto pubblico o nei cui atti convenzionali con il concedente non sia disposto diversamente o che non siano sovvenzionati oltre il 50 per cento con corrispettivo diretto,

7. 8. (ex 7. 8.) Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sole disposizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33.

7. 2. (ex 7. 2.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sole disposizioni fino a: per concorrere con le seguenti: disposizioni della presente legge in materia di procedure e criteri di aggiudicazione.

7. 3. (ex 7. 3.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 8.

***7. 4.** (ex *7. 4.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 8.

***7. 5.** (ex *7. 5.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

****7. 6.** (ex **7. 6.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

****7. 7.** (ex **7. 7.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Raffaella Mariani.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.

7. 9. (ex 7. 10.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: legislazione vigente, aggiungere le seguenti: nonché per la realizzazione delle opere delle nuove concessioni,

7. 10. (ex 7. 11.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione interessata procede al collaudo in corso di opera tecnico-amministrativo degli interventi sopraindicati.

7. 11. (ex 7. 13.) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: forniture e servizi aggiungere le seguenti: ,

fatto salvo che essi riguardino interventi per i quali si debba applicare l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,

7. 12. (ex 7. 14.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo svolgimento dell'attività di attestazione può avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione sia altri compiti relativamente alla medesima impresa. I soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto, dello stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa.

7. 26. (ex 7. 19.) Mondello.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo svolgimento dell'attività di attestazione può avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità e fermo restando il divieto

per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione, sia altri compiti relativamente alla medesima impresa.

7. 13. (ex *7. 21.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera d), numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: della comprova con le seguenti: dell'accertamento.

7. 14. (ex 7. 24.) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Lion.

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: una o più aggiungere le seguenti: singolarmente considerate.

7. 15. (ex 7. 25.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 12, sopprimere le parole: per il tramite del responsabile del procedimento.

7. 16. (ex 7. 28.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

7. 17. (ex * 7. 30.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera l), numero 1), capoverso, sopprimere il numero 1).

***7. 18.** (ex **7. 31.) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

Al comma 1, lettera l), numero 1), capoverso, sopprimere il numero 1).

***7. 19.** (ex **7. 32.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera l), numero 1), capoverso, numero 2), sostituire la parola: 60 con la seguente: 50.

7. 20. (ex * 7. 34.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera l), numero 1), capoverso, sopprimere il numero 4).

7. 21. (ex 7. 35.) Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: individuato con le seguenti: scelto tra almeno cinque soggetti individuati.

7. 22. (ex 7. 38.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera u), capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari,

7. 23. (ex 7. 40.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera u), capoverso 1-quarter, sostituire le parole da: Le disposizioni fino a: presente disposizione con le seguenti: Per i lavori che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni dei commi da 1 a 1-ter, risultano già stati affidati, la proposta di accordo bonario è formulata, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle predette riserve, direttamente dal responsabile del procedimento, previa acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, del parere dell'organo di collaudo e sentito l'affidatario.

7. 24. (ex 7. 41.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 3.

7. 25. (ex 7. 45.) Realacci, Iannuzzi, Rezzuzzi.

(A.C. 2032-B – Sezione 2)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Sviluppo Italia Spa).

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*(Sviluppo Italia Spa).**Sopprimerlo.*

- 8. 1.** (ex 8. 1.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: , economiche e finanziarie con le seguenti: ed economiche.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La società finanziaria per azioni denominata « Infrastrutture S.p.A. », di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, finanzia esclusivamente la realizzazione di opere pubbliche e, in via prioritaria, le infrastrutture di cui all'articolo 13 della presente legge ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e Infrastrutture Spa.

- 8. 2.** (ex 8. 3.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: , economiche e finanziarie con le seguenti: ed economiche.

- 8. 3.** (ex 8. 2.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la natura prevalente delle competenze già ad essa assegnate.

- 8. 4.** (ex 8. 4.) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

(A.C. 2032-B - Sezione 3)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali).

1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di *general contracting* instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 no-

vembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello

stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali).

Al comma 3, dopo le parole: della gestione dei servizi aggiungere le seguenti: alle suddette società.

11. 1. (ex *11. 1.) Raffaldini.

(A.C. 2032-B – Sezione 4)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono auto-

rizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già desti-

nate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere ».

4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi ».

5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di

approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di *advisor* e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico ».

6. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato ».

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: « della presente legge » sono inse-

rite le seguenti: « , salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici ».

8. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente ».

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).

Al comma 3, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai fini di prevenzione del rischio idrogeologico.

13. 1. (ex 13. 2.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

***13. 2.** (ex *13. 3.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

***13. 3.** (ex *13. 4. e 13. 5) Abbondanzieri, Vigni, Mazzarello, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge di cui al periodo precedente, non si applica agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97.

13. 5. (ex 13. 6.) Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2032-B — Sezione 5)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.**

(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'ANAS, o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.

2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 15.**

(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale).

Al comma 1, dopo le parole: enti destinatari delle competenze trasferite, aggiungere le seguenti: relativamente alle strade ex statali.

15. 1. (ex 15. 1.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

15. 2. (ex 15. 2.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi.

15. 3. (ex 15. 3.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 5, dopo le parole: rete stradale aggiungere le seguenti: , anche locale,

15. 4. (ex 15. 4.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

(A.C. 2032-B – Sezione 6)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 16.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale).

1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione

ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo.

3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale in-

dividuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: enti gestori delle strade, aggiungere le seguenti: le Regioni e gli enti locali,

16. 1. (ex 16. 1.) Mazzarello.

(A.C. 2032-B – Sezione 7)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

*(Interventi in materia di
mobilità ciclistica).*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso

dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Interventi in materia di mobilità ciclistica).

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2002,

18. 1. (ex 18. 1.) Lion, Verneti, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 2032-B – Sezione 8)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Realizzazione di opere di interesse locale).

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettiva-

mente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:

a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;

b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;

c) Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:

1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;

2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;

d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;

e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Bel-

luno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;

f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto « strade sicure », è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;

g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio « Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio – variante alla strada provinciale n. 55 » e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;

h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;

i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto già approvato, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire all'ANAS;

l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore Telesino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;

m) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Galatina;

n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;

o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Casandrino-S. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;

p) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;

q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano d'Ezzelino;

r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000 di euro alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova;

s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;

t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e miglio-

ramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo tra Terminillo e Leonessa, è autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio;

u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte;

v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;

z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della città di Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Perugia;

aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Ravenna;

bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro 21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;

cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Como;

dd) per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree interessate, così come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara;

ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli - strada statale n. 106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro;

gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino-Formia, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.

2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.

3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Matera.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per

l'anno 2002, 9.000.000 di euro per l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Realizzazione di opere di interesse locale).

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: alla circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto già approvato con le seguenti: alla progettazione e realizzazione del raccordo autostradale A14 Gioia del Colle-Matera nel tratto Gioia del Colle-Santeramo-Matera (Direttrice Murgia-Pollino), con ammodernamento lungo l'asse Matera-Ferrandina e Pisticci Scalo-Sinnica.

19. 1. (ex 19. 1.) Adduce, Luongo, Potenza, Molinari, Lettieri, Boccia.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , che li riassegna alla provincia di Bari.

19. 2. (ex 19. 2.) Piglionica.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: al comune di Galatina, con le seguenti: alla provincia di Lecce.

19. 3. (ex 19. 22.) Rotundo, Vigni.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: comune di Cairo Montenotte con le seguenti: regione Liguria.

19. 4. (ex 19. 29.) Mazzarello.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: comune di Cairo Montenotte con le seguenti: provincia di Savona.

19. 5. (ex 19. 30.) Mazzarello.

(A.C. 2032-B – Sezione 9)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 20.

*(Interventi per i campionati mondiali
di sci alpino del 2005 in Valtellina).*

1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione

Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 2032-B – Sezione 10)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 22.

*(Interventi per le Universiadi invernali-
« Tarvisio 2003 »).*

1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali « Tarvisio 2003 ».

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti

sport invernali. Il progetto è volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2.000.000 di euro.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(A.C. 2032-B – Sezione 11)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 23.

(Finanziamenti per il programma « Genova capitale europea della cultura 2004 »).

1. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzata la spesa di euro

2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.

3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(A.C. 2032-B – Sezione 12)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 24.

*(Differimento di termine per il completa-
mento di interventi strutturali e di riqua-
lificazione urbana).*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge
29 novembre 2001, n. 436, le parole: « en-
tro il 31 dicembre 2001 » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2003 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*(Differimento di termine per il completa-
mento di interventi strutturali e di riqua-
lificazione urbana).*

Sopprimerlo.

24. 1. (ex *24. 3.) Vigni, Abbondanzieri,
Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella
Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello,
Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30
giugno 2003 con le seguenti: 31 dicembre
2002.*

24. 2. (ex 24. 4.) Vigni, Abbondanzieri,
Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella
Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello,
Zunino, Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2032-B – Sezione 13)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 25.

(Interventi aeroportuali).

1. Al fine di garantire la sicurezza degli
aeroporti e le attività di prevenzione dalle
azioni terroristiche, il controllo totale dei
bagagli da stiva, nonché la realizzazione di
interventi aeroportuali diretti ad assicu-
rare un migliore funzionamento, ivi com-
presi gli interventi per l'abbattimento della
rumorosità, è autorizzato il limite di im-
pegno quindicennale di 5.000.000 di euro
a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a 5.000.000 di
euro a decorrere dall'anno 2002, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto
capitale « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.

(A.C. 2032-B – Sezione 14)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 26.

*(Recepimento degli annessi alla Conven-
zione internazionale per l'aviazione
civile internazionale).*

1. Al recepimento degli annessi alla
Convenzione internazionale per l'aviazione
civile internazionale stipulata a Chicago il

7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

3. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 2032-B – Sezione 15)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 27.

(Programmi di riabilitazione urbana).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati « programmi di riabilitazione urbana », nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.

2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.

3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la

convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permutate di altre proprietà immobiliari site nel comune.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Programmi di riabilitazione urbana).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

***27. 1.** (ex *27. 2.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

***27. 2.** (ex *27. 3.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

(A.C. 2032-B - Sezione 16)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. *(Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).* — 1. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che gli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

29. 01. (ex 29. 01.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

(A.C. 2032-B - Sezione 17)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia).

1. Gli immobili demaniali già in uso alle sopresse amministrazioni dei lavori

pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

a) dal Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;

d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;

e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;

g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato stesso.

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(A.C. 2032-B - Sezione 18)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 31.

(Disposizioni in materia di impianti a fune).

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni ».

2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in

conformità al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999.

4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.

6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.

(A.C. 2032-B – Sezione 19)**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 34.**

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione).

1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « del 43 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'80 per cento »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo.

4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: « diretto verso un altro Stato » sono aggiunte le seguenti: « , se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis ».

7. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: « da lire 2 milioni a lire 12 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.033 euro a 6.197 euro » e le parole: « lire 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2,58 euro ».

8. All'articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 ».

9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: « navigazione marittima o interna » sono inserite le seguenti: « e nei porti nazionali » e al secondo comma, dopo le parole: « l'autorità consolare » sono inserite le seguenti: « o la capitaneria di porto ».

(A.C. 2032-B – Sezione 20)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 36.

(Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano).

1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.

2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da

mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il porto di Oristano è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.

(A.C. 2032-B – Sezione 21)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 37.

(Disposizioni sugli interporti).

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i

centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti ».

3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalità.

4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.

(A.C. 2032-B – Sezione 22)

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 38.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente

prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del rego-

lamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.

6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato « Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti », per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per

cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.

7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.

8. A valere sul fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai pro-

grammi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

Sopprimere il comma 5.

38. 1. (ex 38. 2.) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: e l'altra parte per ferrovia con le seguenti: per ferrovia o per mare e l'altra parte per ferrovia o per mare o su strada.

38. 2. (ex 38. 3.) Raffaldini, Tidei, Adduce.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: istituito un fondo denominato « Fondo aggiungere le seguenti: a favore delle imprese ferroviarie.

38. 3. (ex 38. 4.) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

38. 4. (ex 38. 5.) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.

38. 5. (ex 38. 6.) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per il trasporto di merci pericolose.

38. 6. (ex 38. 7.) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o su navi che esercitano il cabotaggio nazionale.

38. 7. (ex 38. 8.) Duca, Pasetto, Di Gioia.

(A.C. 2032-B — Sezione 23)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 39.

(Realizzazione del piano triennale per l'informatica).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.

2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi

informativi e statistici, nonché dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico.

5. Per il completamento nell'intero territorio nazionale delle fasi realizzative del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (*Vessel Traffic Service*), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo *short sea shipping*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

(Realizzazione del piano triennale per l'informatica).

Sopprimere il comma 5.

39. 1. (ex 39. 1.) Raffaldini, Adduce.

Al comma 5, sostituire le parole: l'avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping con le seguenti: la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente e della vita umana in mare.

39. 2. (ex 39. 2.) Raffaldini, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 5, dopo le parole: per l'avvio aggiungere le seguenti: da parte delle autorità portuali.

39. 3. (ex 39. 3.) Raffaldini.

(A.C. 2032-B – Sezione 24)**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 40.***(Installazione di cavidotti per reti
di telecomunicazioni).*

1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1

senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonché all'organismo gestore della stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni ».

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2032-B - Sezione 25)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 41.

*(Riassetto in materia di
telecomunicazioni).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:

a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;

d) il servizio universale;

e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:

1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;

3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;

6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al

decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;

7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;

8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;

b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;

c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:

1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;

3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;

4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti con-

travvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;

5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;

d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

(Riassetto in materia di telecomunicazioni).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.

41. 1. (ex 41. 1.) Lusetti, Gentiloni Silveri, Pasetto, Giachetti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: riassetto delle disposizioni fino a: del 7 marzo 2002 con le seguenti: recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/21/CE, e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, nonché per i conseguenti adattamenti delle disposizioni vigenti.

41. 2. (ex 41. 2.) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega.

41. 3. (ex 41. 3) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione di quelle aventi ad oggetto impianti per la radio-diffusione sonora e televisiva.

41. 4. (ex 41. 4.) Gentiloni Silveri, Giachetti, Lusetti, Pasetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

41. 11. (ex 41. 11.) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine del numero.

41. 5. (ex 41. 5.) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: anche con riferimento fino alla fine del numero.

41. 6. (ex 41. 6.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) garanzia di rispetto delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente così come previsto dalle disposizioni della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

41. 7. (ex 41. 7.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

41. 8. (ex 41. 8.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la parola: uniforme con le seguenti: , nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti territoriali,

41. 9. (ex 41. 9.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

41. 10. (ex 41. 10.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Recepimento di direttive europee in materia di telecomunicazioni.

41. 12. (ex 41. 12.) Gentiloni Silveri, Lusetti, Giachetti, Pasetto.

(A.C. 2032-B – Sezione 26)

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 42.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici).

1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni

indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo.

2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità ».

4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

42. 1. (ex 42. 1.) Iannuzzi, Realacci, Lu-setti.

(A.C. 2032-B – Sezione 27)**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 43.**

*(Ulteriori disposizioni per garantire
gli interventi nelle zone del Belice colpite
dal sisma del 1968).*

1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.

3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3

milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 2032-B – Sezione 28)**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 44.**

(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere

pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione ».

(A.C. 2032-B – Sezione 29)

**ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 45.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: « con esclusione » sono inserite le seguenti: « , terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, »;

b) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, la parola: « attraverso » è sostituita dalle seguenti: « a seguito di »;

c) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: « delle società dalle stesse controllate » sono aggiunte le seguenti: « o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali »;

d) al comma 2, lettera *a)*, il terzo periodo è soppresso;

e) al comma 2, lettera *a)*, dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: « Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di

cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica »;

f) al comma 2, lettera *e)*, le parole: « strumentali funzionali all'effettuazione » sono sostituite dalle seguenti: « essenziali per l'effettuazione ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 45.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

45. 1. (ex 45. 1) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: Il bando di gara deve altresì assicurare fino alla fine della lettera.

45. 2. (ex 45. 2.) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

(A.C. 2032-B – Sezione 30)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto una proroga degli sgravi contributivi disposti dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, nei limiti del 43 per cento per l'anno 2001 e per il solo armamento privato;

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 34, un innalzamento della

percentuale dello sgravio dal 43 all'80 per cento confermando, però, l'esclusione dal beneficio della flotta pubblica;

tale beneficio costituisce una misura di aiuto settoriale al costo del lavoro, che, per le sue finalità, deve essere applicato all'insieme delle imprese interessate;

come ben dimostrato dalla decisione della Commissione europea del 20 giugno 2001 sul caso Tirrenia, l'importo della compensazione percepita dalla flotta pubblica copre esclusivamente i maggiori oneri dovuti all'obbligo di garantire servizi tali da soddisfare il principio della continuità territoriale;

l'esclusione della flotta pubblica dal beneficio si pone, quindi, in palese contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza, visto che le società di navigazione che percepiscono compensazioni dallo Stato operano in regime di piena concorrenza con gli armatori privati;

nessuna giustificazione di carattere finanziario può motivare l'esclusione in parola, dal momento che l'estensione dello sgravio alla flotta pubblica si tradurrebbe in una contestuale e pari riduzione della compensazione degli oneri derivanti dall'espletamento del servizio pubblico;

il descritto quadro normativo renderebbe meno conveniente per le casse dello Stato il previsto processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia,

impegna il Governo

ad individuare lo strumento normativo per estendere lo sgravio previsto dall'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla flotta pubblica.

9/2032-B/1. Bornacin, Romani, Duca.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi mesi l'armamento di cabotaggio ha registrato la perdita di oltre 300.000 tonnellate di stazza;

la perdita di tonnellaggio è scaturita dalla mancata proroga dei benefici accordati con legge 28 dicembre 1999, n. 522, scaduti il 31 dicembre 2001 e solo parzialmente rinnovati per l'anno 2002 con legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

il fatto che nella finanziaria 2002 si preveda la riduzione di benefici in termini di sgravi contributivi dall'80 al 43 per cento costituisce una situazione di allarme che certamente, se non rettificata, comporterà la delocalizzazione delle navi e delle imprese in altri Stati membri dell'Unione europea;

con la fine della riserva nazionale conseguente alla liberalizzazione europea dei traffici di cabotaggio marittimo in Italia, dal 1999, tali servizi possono essere effettuati da qualsiasi nave europea ammessa ad analogo tipo di navigazione nel proprio stato di origine, anche se iscritta in un registro internazionale; possono quindi inserirsi sulle rotte del cabotaggio nazionale navi europee armate osservando condizioni organizzative, retributive, fiscali e previdenziali rispetto alle quali la bandiera italiana risulta tanto fortemente svantaggiata da non poter competere e da obbligare le imprese di navigazione alla delocalizzazione;

il costo-equipaggio sotto bandiera italiana risulta ben più elevato rispetto alle flotte più competitive del Mediterraneo e del Mare del Nord; in termini assoluti si tratta di un differenziale che raggiunge su base annua 3,8 milioni di euro per una nave traghetto e 1 milione di euro per una nave da carico, pari nelle due situazioni ad un costo italiano maggiore da due a quattro volte quello delle flotte concorrenti;

le navi in costruzione e in ordinazione nei cantieri nazionali ed esteri ammontano in totale a circa 200 unità per oltre 7,5 miliardi di euro in investimenti per circa sette-ottomila posti di lavoro;

molte di queste unità, in assenza di miglioramenti normativi sul cabotaggio

(sgravi contributivi e *tonnage tax*), verranno registrate come prima immatricolazione nei registri non italiani;

il settore della navigazione marittima è di fondamentale importanza per il sistema paese e pertanto necessita di particolare attenzione, come auspicato dalla Commissione delle Comunità europee per tutti gli Stati membri (relazione COM (2002)/203 definitivo del 24 aprile 2002), anche per le ricadute economiche ed occupazionali;

l'armamento di cabotaggio necessita di un quadro di riferimento normativo stabile onde poter improntare le proprie politiche commerciali su base duratura come fanno tutti gli altri concorrenti comunitari;

le misure per il cabotaggio non possono avere carattere di temporaneità;

impegna il Governo

ad allineare, attraverso una normativa strutturale, la competitività delle navi e delle imprese di navigazione italiane che operano in cabotaggio a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

ad individuare, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2003, le risorse necessarie per estendere i benefici accordati alle navi iscritte nel registro internazionale anche alle navi che operano in servizi di cabotaggio marittimo;

ad introdurre in tempi rapidi la *tonnage tax* per le navi italiane che operano sui traffici internazionali e sul cabotaggio.

9/2032-B/2. Romani, Bornacin, Muratori, Duca.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 38 del disegno di legge in esame, ai commi 5 e 7, introduce un doppio regime di interventi a favore del trasporto ferroviario: nel caso di trasporto combinato e di merci pericolose gli aiuti

sono riconosciuti alle imprese di settore che abbiano un accordo con le imprese ferroviarie; nell'altro caso è previsto un regime di aiuti per il combinato e la cosiddetta autostrada viaggiante (mezzi pensanti trasportati su appositi carri ferroviari) a favore delle imprese ferroviarie che preventivamente definiscano un accordo con le imprese di settore;

l'adesione al Protocollo di Kyoto impone l'adozione di misure atte a ridurre fortemente le emissioni di anidride carbonica entro il 2010 e, per quanto riguarda l'Italia, l'Unione europea le ha attribuito un onere di riduzione delle emissioni al 2010 pari al sette per cento;

l'incentivazione all'utilizzazione delle cosiddette autostrade viaggianti consente di ridurre fortemente l'impatto ambientale causato dal transito degli automezzi nelle principali vie di comunicazione e nei passaggi transfrontalieri, assicurando, nel contempo, il rispetto di elevati livelli di sicurezza;

il parere della IX Commissione trasporti sull'*addendum* n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato Spa evidenzia l'esigenza di dare immediata attuazione a misure concrete che favoriscano lo sviluppo delle autostrade viaggianti;

impegna il Governo

a dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del disegno di legge in esame.

9/2032-B/3. Meroi, Bornacin.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2032-B;

impegna il Governo

a disciplinare sollecitamente il trasferimento ai privati delle aree che hanno

cessato la funzione demaniale, determinando modalità tali da escludere sanatorie urbanistiche ed edilizie ed acquisendo all'erario il valore delle aree stesse nello stato originario.

9/2032-B/4. Foti, Butti.

La Camera,

vista la lettera *i*) dell'articolo 19 del disegno di legge n. 2032-B, così come modificato durante l'*iter* parlamentare;

rilevata la funzione strategica del collegamento Gioia del Colle-Santeramo-Altamura-Matera, per rendere interattive le relazioni industriali del distretto del Salotto;

impegna il Governo

affinché le opere indicate nella sopra citata lettera *i*) dell'articolo 19 del disegno di legge siano realizzate contemporaneamente, dando priorità al collegamento fra le città di Gioia del Colle, Santeramo, Altamura e Matera, così come indicato nelle intese stipulate fra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Governo e come, per altro, stabilito nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001, che descrive il collegamento fra il Pollino e la Murgia barese.

9/2032-B/5. Blasi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, del disegno di legge in esame prevede una serie di modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

in particolare, si ritiene essenziale una chiarificazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera *z*), che modifica l'articolo 33 della citata legge n. 109 del 1994,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle predette disposizioni, a far sì che alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 33,

comma 1, della legge n. 109 del 1994, come modificato dal disegno di legge in esame, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e dell'articolo 4 della direttiva 93/37/CEE, si applichi il disposto del comma 3 del citato articolo 33 soltanto nei casi in cui le specifiche forme di controllo ivi richiamate siano espressamente previste dalla disciplina legislativa che, in via generale, ne regola l'inquadramento istituzionale e le relative funzioni.

9/2032-B/6. Armani, Stradella.

La Camera,

premesso che:

il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, regola l'edificabilità vicino alle acque pubbliche;

tale provvedimento non è più attuale perché le acque pubbliche all'inizio del secolo erano limitate, così come il livello di pianificazione era assai modesto e, quindi, un divieto generalizzato aveva una sua logica e la sua applicazione era giustificata;

oggi con il regime pubblico di tutte le acque si ravvede la necessità di ridurre la portata del divieto in oggetto in quanto contrasta con la possibilità di pianificazione delle amministrazioni che meglio sono in grado di disciplinare gli interventi sulle zone limitrofe alle acque pubbliche, in particolare nei centri edificati;

è essenziale perseguire lo scopo di consentire le più opportune soluzioni morfologiche e di continuità architettonica, nel rispetto dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici locali;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti normativi idonei a modificare l'articolo 96, lettera *f*), del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie, di

cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, affinché il divieto in oggetto non trovi applicazione all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

9/2032-B/7. Verro, Lupi.

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri circa un anno fa, alla inaugurazione della Fiera del Levante di Bari, annunciò che rientrava tra le priorità del Governo la realizzazione del completamento della superstrada Potenza-Bari;

successivamente in diverse occasioni, anche nei consueti annunci pubblicitari televisivi, il medesimo Presidente confermava la volontà del Governo di dare priorità assoluta alla realizzazione della predetta arteria;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Pietro Lunardi, in ossequio alla volontà espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in incontri tenuti in Puglia e Basilicata ha conclamato l'assoluta priorità della realizzazione dell'itinerario superstradale Bari-Potenza, già realizzato al 60 per cento;

il Sottosegretario alle infrastrutture, Guido Viceconte, attraverso comunicati stampa, comunicazione alle istituzioni e informazione in pubblici convegni, ha assunto l'impegno di finanziare il completamento della Potenza-Bari, indicando anche il tracciato « via Tolve »;

l'opera rientra nelle promesse che l'attuale maggioranza di governo ha fatto agli elettori lucani e pugliesi nel corso delle elezioni politiche e successivamente attraverso i propri rappresentanti politici;

la realizzazione della citata superstrada è compresa nell'elenco delle opere di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001;

siccome in tale elenco sono incluse opere per circa 240 mila miliardi di vecchie lire per un programma valido per i prossimi 20 anni e, di conseguenza, è indispensabile indicare la predetta arteria tra le priorità;

non si è provveduto nel disegno di legge in esame, né nella citata delibera CIPE, né nel decreto legislativo emanato in attuazione della legge obiettivo, ad individuare la predetta arteria come prioritaria;

si ritiene che il completamento dell'itinerario Bari-Potenza con il già realizzato completamento verso Salerno (autostrada A3) rappresenti un'occasione di comunicazione intermodale fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno in quanto rapido collegamento tra l'Adriatico ed il Tirreno con la derivazione, lungo la Bradanica, anche verso lo Jonio;

la realizzazione della più volte citata superstrada ben si inquadra nella rete che l'ANAS sta completando nel comprensorio (Bradonica, Jonica, Saurina, transcollinare Foggia-Maratea, Bari-Matera-Pollino) per la quale pure si rendono necessari interventi finanziari secondo le priorità concordate tra Governo centrale e governo regionale della Basilicata;

impegna il Governo

a ritenere prioritaria la realizzazione del completamento della superstrada Bari-Potenza e a provvedere pertanto al finanziamento nel corso del 2002, anche in occasione della prossima finanziaria.

9/2032-B/9. Molinari

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B;

premesso che:

all'articolo 2, il Senato ha deciso di sopprimere il comma 8 del testo originariamente approvato dalla Camera;

è indispensabile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma precisi impegni per garantire interventi a sostegno delle Forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata,

a tal fine, è essenziale che si possano attivare tutte le soluzioni possibili in materia;

impegna il Governo

a garantire, in tempi estremamente ravvicinati, l'adozione di idonei provvedimenti che consentano la localizzazione, individuazione ed eventuale realizzazione di alloggi di edilizia residenziale, al fine di rendere meno disagiata la mobilità del personale delle Forze dell'ordine o dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando ciò sia necessario per la lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio;

a fare in modo che vengano utilizzate, per gli scopi predetti, tutte le risorse finanziarie disponibili, che risultano attualmente impegnate e stanziare ma, al momento, non ancora attivate.

9/2032-B/10. Stradella, Antonio Leone, Armani, Vigni, Iannuzzi, Ascierio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame modifica in più punti la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, sostanzialmente semplificando le procedure per la realizzazione di opere pubbliche e che le modifiche comporteranno l'adeguamento della normativa regolamentare derivata, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

in materia di collaudi l'articolo 188, comma 2, del citato decreto n. 554 prevede un regime preferenziale per gli iscritti agli albi di ingegneria ed architettura, in relazione ai requisiti per lo svol-

gimento dell'incarico di collaudo, mentre viceversa nella normazione più recente si fa riferimento alle « professioni tecniche competenti », senza menzione dei singoli ordini, prova ne sia che il recente adeguamento degli onorari di progettazione degli ingegneri e degli architetti (decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001) è stato esteso *in toto* a tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994;

impegna il Governo

in sede di adeguamento regolamentare alle nuove disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a modificare l'articolo 188, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel senso di fare riferimento per i requisiti abilitanti al collaudo alle « professioni tecniche competenti, secondo i relativi ordini professionali, in materia di lavori pubblici ».

9/2032-B/11. Marras, Arnoldi, Osvaldo Napoli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di ferrovie e di trasporto pubblico locale;

il comma 3 del citato articolo 11 dispone espressamente che « il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio »;

tale comma ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti accentuate anche dalla contestuale modificazione, in sede di esame in Aula al Senato, della rubrica dell'articolo con l'aggiunta delle parole « e trasporti pubblici locali », la quale è riferibile correttamente al conte-

nuto del comma 3 che detta disposizioni esclusivamente in materia di trasporto pubblico locale ferroviario;

l'intenzione dei proponenti e dell'Aula era quella di consentire alle regioni, nell'esercizio della propria potestà in materia, di prorogare per un biennio esclusivamente il periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di trasporto ferroviario alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come detto in modo inequivocabile dal primo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11;

la necessità di consentire una proroga del periodo transitorio alle suddette società si giustifica per la particolarità della situazione delle ex gestioni commissariali governative solo di recente trasformate in società a responsabilità limitata,

impegna il Governo

a chiarire nei termini che seguono la portata dell'articolo 11 del disegno di legge in esame e ad assicurarne in ogni sede l'uniformità di interpretazione:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame, là dove prevede la possibilità della proroga per un biennio del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi, fa esclusivo riferimento ai servizi affidati alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999. Ciò appare confermato da una serie di ragioni: in primo luogo il comma in questione è dedicato espressamente ed esclusivamente alle società derivanti dalla trasformazione delle ex gestioni commissariali governative; in secondo luogo, il richiamo al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 va riferito alla seconda parte del comma, là dove si disciplina il periodo transitorio per l'affidamento della gestione dei servizi alle società costituite dalla ex gestioni commissariali governative.

* 9/2032-B/12. Raffaldini, Duca, Mazza-rello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B recante « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti » contiene disposizioni in materia di ferrovie e di trasporto pubblico locale;

che il terzo comma del citato articolo 11 dispone espressamente che « Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle Regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio »;

che tale comma ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti accentuate anche dalla contestuale modificazione, in sede di esame in Assemblea, della rubrica dell'articolo con l'aggiunta « e trasporti pubblici locali », la quale è riferibile correttamente al contenuto del 3° comma che detta disposizioni esclusivamente in materia di trasporti pubblici locali ferroviari;

che l'intenzione dei proponenti e dell'Assemblea era quella di consentire alle regioni, nell'esercizio della propria potestà in materia, di prorogare per un biennio esclusivamente il periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di trasporto ferroviario alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, come detto in modo inequivocabile dal primo periodo del richiamato 3° comma dell'articolo 11;

che la necessità di consentire una proroga del periodo transitorio alle suddette società si giustifica per la particolarità della situazione delle ex gestioni commissariali governative solo di recente trasformate in società a responsabilità limitata;

impegna il Governo

a chiarire nei termini che seguono la portata dell'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B e ad assicurarne in ogni sede l'uniformità di interpretazione:

l'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B, là dove prevede la possibilità della proroga per un biennio del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi, fa esclusivo riferimento ai servizi affidati alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999;

ciò appare confermato da una serie di ragioni. In primo luogo il comma in questione è dedicato espressamente ed esclusivamente alle società derivanti dalla trasformazione delle ex gestioni commissariali governative. In secondo luogo il richiamo al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 va riferito alla seconda parte del comma là dove si disciplina il periodo transitorio per l'affidamento della gestione dei servizi alle società costituite dalla ex gestioni commissariali governative.

* 9/2032-B/33. Pasetto, Lusetti, Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002, che ha istituito le società Patrimonio dello Stato s.p.a. e Infrastrutture s.p.a. ha creato molte preoccupazioni per le sorti del patrimonio culturale del nostro paese;

la Corte dei conti, durante l'audizione informale presso le Commissioni riunite V e VI della Camera del 7 maggio 2002, ha manifestato un parere sostanzialmente negativo sul meccanismo di trasferibilità delle azioni dalla Patrimonio s.p.a. alla Infrastrutture s.p.a., esponendo di fatto il patrimonio immobiliare dello Stato ai rischi connessi alle operazioni di mercato: lo stesso Presidente della Repubblica ha espresso perplessità sul contenuto del provvedimento;

anche l'opinione pubblica e le associazioni che hanno tra le proprie finalità istitutive la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico del nostro Paese hanno rivolto un appello al Governo per

garantire che lo strumento predisposto col decreto-legge n. 63 del 2002 non comporti il rischio di depauperamento del patrimonio culturale più importante del mondo,

impegna il Governo

a garantire che, al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. di cui all'articolo 7 della legge 15 giugno 2002, n. 112, rimangano inalienabili i beni di cui all'articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo 1 del decreto legislativo n. 490 del 1999, testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche;

a effettuare il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999, testo unico dei beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso;

a dare assicurazione che, qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comu-

nitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorra l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

a garantire che, prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato SpA, l'elenco di questi debba essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-regioni-enti locali, che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione;

a riconoscere a tutti i soggetti pubblici il diritto di prelazione sull'eventuale alienazione.

9/2032-B/13. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame, recante realizzazione di opere di interesse locale, contiene una serie di interventi di varia natura;

si ritiene indispensabile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma precisi impegni per garantire la realizzazione di altre importanti opere che, sia pur non inserite nel citato articolo 19, risultano di assoluta priorità ed emergenza;

a tal fine, è essenziale che non si proceda ad interventi discriminatori per alcune zone del territorio, rispetto alle altre aree che risultano coinvolte dagli interventi di cui al citato articolo 19,

impegna il Governo

a garantire, mediante appositi atti amministrativi o, eventualmente, attraverso specifiche previsioni da inserire nella legge

finanziaria per il 2003, la destinazione di congrui stanziamenti alle seguenti iniziative:

a) interventi sulla strada statale n. 131 per la realizzazione della « variante di Sanluri »-svincolo del bivio Villa Santa e della circonvallazione di Sanluri;

b) progettazione e realizzazione di un nuovo collegamento viario tra il casello autostradale di Lavagna ed i comuni di Lavagna e di Chiavari, mediante la costruzione di un ponte sul fiume Entella;

c) ammodernamento dello svincolo autostradale di Milazzo ed eliminazione dell'innesto con la strada statale n. 113;

d) interventi sulla strada statale n. 10 « Padana inferiore » per la realizzazione della tangenziale al centro abitato di Quattordio;

e) realizzazione della circonvallazione di Nardò, da attribuire all'amministrazione provinciale di Lecce;

f) realizzazione dei sovrappassi nel tratto Alessandria-Valmadonna lungo la linea ferroviaria Alessandria-Mortara;

g) realizzazione della circonvallazione ad est del centro storico del comune di Merate e realizzazione nel comune di Calco di sottopassi per il collegamento tra Arlate e Calco e all'uscita del cimitero di Calco;

h) lavori di completamento ed adeguamento della strada « Cantone »-strada di collegamento alla superstrada Benevento-Caianello nel comune di San Lupo (Benevento);

i) progettazione e realizzazione di opere di miglioramento della strada provinciale n. 225 della Fontana buona in località Terrarossa, nel comune di Mocnesi;

l) interventi di ampliamento e adeguamento della strada provinciale Cervino-Durazzano-S.Agata dei Goti in provincia di Caserta;

m) realizzazione della strada di collegamento SS n. 93 nella zona Rionero in Vulture-Torre degli Emrici-superstrada Potenza-Melfi;

n) realizzazione delle circonvallazioni di Sangano sulla strada statale n. 589 dei laghi di Avigliana (Torino).

9/2032-B/**14**. Antonio Barbieri, Stradella, Lupi, Dell'Anna, Germanà, Pinto, Mondello, Osvaldo Napoli, Paolo Russo, Maione, Verro, Lenna, Paroli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B, considerata la rilevanza delle società di attestazione;

premesso che l'articolo 7 del disegno di legge in esame contiene una disciplina di tali società,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa affinché:

lo svolgimento dell'attività di attestazione possa avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione sia altri compiti relativamente alla medesima impresa;

i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta siano autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere

sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa.

9/2032-B/**15**. Mondello.

La Camera,

impegna il Governo

a inserire nella prossima legge finanziaria la costruzione della tratta autostradale Livorno-Civitavecchia.

9/2032-B/**16**. Lupi, Stradella, Dell'Anna, Germanà.

La Camera,

premesso che:

dalla linea Salerno-Battipaglia-Sicignano-Potenza-Metaponto-Taranto si diparte la tratta ferroviaria Sicignano degli Aburni (SA)-Lagonegro(PZ)-Cosenza;

la linea Sicignano deli Alburni-Lagonegro, che è binario unico ed è attrezzata con armamento pesante, è stata gestita dalle Ferrovie dello Stato fino al marzo 1987 e da quella data il servizio ferroviario è stato sospeso a seguito dell'inizio dei lavori di elettrificazione della tratta Battipaglia-Sicignano-Potenza-Taranto;

il ripristino della linea non solo fungerebbe da volano per l'economia locale, ma integrerebbe quest'area interna a scarsa vocazione industriale con i mercati del Nord Italia ed europei, attraverso il collegamento al porto di Salerno e al costruendo aeroporto di Pontecagnano;

questa infrastruttura andrebbe anche ad integrarsi con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui sono note le difficoltà a rispondere alle richieste di mobilità;

la ferrovia attraversa, inoltre, senza soluzione di continuità, una vastissima area protetta che include i tre parchi nazionali Cilento-Vallo di Diano (SA), Val D'Agri-Lagonegrese (PZ) e Pollino (CZ);

la tratta potrebbe collegare il Vallo di Diano — popoloso territorio con importanti centri quali Sala Consilina, Polla e Padula — con Salerno, dove è in costruzione la metropolitana, che si estenderà fino a Battipaglia, distante dieci chilometri da Sicignano, e farebbe uscire dal proprio isolamento il Lagonegrese, collegandolo, attraverso Sicignano, a Potenza, suo capoluogo di provincia, attualmente raggiungibile attraverso un tortuoso percorso stradale,

impegna il Governo

al ripristino della tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, dal momento che la linea ferroviaria favorirebbe anche una minore utilizzazione del trasporto su gomma, sia delle persone sia delle merci, con notevoli benefici tanto all'ambiente quanto alla collettività.

9/2032-B/**17**. Brusco.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 177 del 1992 prevede il trasferimento al patrimonio disponibile dei comuni delle aree demaniali ricadenti nel territorio delle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, su cui siano state eseguite, in epoca anteriore al 31 dicembre 1983, opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione, e di quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico dei privati;

i comuni interessati sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree, i terreni ottenuti in uso o in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione;

in Italia sono numerosi i casi di insediamenti abitativi e produttivi realizzati, a seguito di regolare concessione edilizia, su aree demaniali da decenni non più destinate ad uso pubblico, che dopo avere atteso per anni dall'ufficio preposto al Ministero delle finanze un certificato di

sdemanializzazione si sono visti notificare accertamenti per canoni di concessione allo Stato di elevati importi,

impegna il Governo

ad estendere la normativa prevista dalla legge n. 177 del 1992, con opportune modifiche, a tutto il territorio nazionale, al fine di accelerare la chiusura di una situazione di disagio e di disparità che interessa vaste aree del Paese.

9/2032-B/**18**. D'Agrò.

La Camera,

premesso che,

la riduzione dell'offerta ferroviaria attuata da Trenitalia nella tratta Ragusa-Siracusa-Catania penalizza fortemente molti centri di tali province sia dal punto di vista economico che turistico;

la soppressione di treni e collegamenti ferroviari nella Sicilia sub-orientale danneggia un territorio già svantaggiato per un sistema viario carente, che attende da anni il completamento dell'autostrada;

l'intervento di raddoppio della tratta ferroviaria Catania-Siracusa costituisce uno dei nuovi progetti individuati dalla legge-obiettivo precedentemente non inclusi nei contratti di programma,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del piano generale di rivisitazione delle infrastrutture, piuttosto che la riduzione dei servizi, il potenziamento e l'ampliamento della tratta ferroviaria Ragusa-Siracusa-Catania, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico di quella zona.

9/2032-B/**19**. Giuseppe Gianni, Mauro.

La Camera,

premesso che,

il territorio del Fortore in provincia di Benevento è dotato di una sola arteria

stradale di collegamento con il capoluogo (ex SS 369), dal tracciato pessimo e di difficile accessibilità;

a causa di tale situazione la zona interessata si avvia ad una progressiva decadenza e desertificazione, nonostante la ricchezza di risorse naturali, l'amenità dei luoghi e le molteplici e apprezzabili iniziative imprenditoriali locali sia di valorizzazione delle tradizioni che di innovazione,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per l'adeguamento planoaltimetrico della ex SS 369 innesto SS 212 – S. Marco dei Cavoti – S. Bartolomeo in Galdo – SS 17, al fine di favorire non solo l'accesso ma anche lo sviluppo economico e turistico del comprensorio interessato.

9/2032-B/**20**. Mazzoni.

La Camera,

premesso che:

in data 6 marzo 2002 presso la Camera dei deputati è stato presentato l'emendamento contenente una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 560 del 1993 in materia di alienazione di alloggi di edilizia pubblica, per l'esame e la discussione in Aula, col seguente tenore: « il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si interpreta nel senso che gli assegnatari di alloggi, ai sensi della legge n. 640 del 1954, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del prezzo di produzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione »;

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2032-A presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati sono

emersi profili di equità sociale connessi all'eventuale diversità reddituale degli assegnatari, sicché al testo originario è stata aggiunta, dopo le parole « legge n. 640 del 1954 » la locuzione « che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente »; il testo così novellato è stato portato in aula con il parere favorevole del Governo per la discussione e la votazione ed è stato successivamente approvato da parte della Camera in data 15 marzo 2002 come articolo 19-*bis* (Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

a questo punto il disegno di legge n. 2032 è stato trasmesso al Senato;

nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione, in data 20 giugno 2002, sono stati sollevati erroneamente rilievi di mancata copertura finanziaria, derivanti dalla vendita degli alloggi a tali condizioni e modalità e, per tali motivi, l'articolo è stato soppresso nel corso dell'esame in aula. In realtà, come già evidenziato nell'originaria relazione all'emendamento, i rilievi svolti in sede di Commissione al Senato traggono origine da una superficiale e distonica lettura del testo, atteso che la disposizione normativa in esame ha una natura meramente interpretativa – volta a dirimere il contrasto di attuazione tecnico-amministrativa sorto in seno al Dipartimento del territorio dell'amministrazione finanziaria – e quindi non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata a garantire che gli assegnatari degli alloggi di cui alla legge n. 640 del 1954 possono riscattare tali alloggi ad un prezzo di cessione commisurato ad una percentuale dell'originario costo di costruzione.

9/2032-B/**21**. (Nuova formulazione) Giudice, Lo Presti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

premesso che:

l'articolo 38 del disegno di legge in esame, ai commi 5 e 7, introduce un doppio regime di interventi a favore del trasporto ferroviario: nel caso di trasporto combinato e di merci pericolose gli aiuti sono riconosciuti alle imprese di settore che abbiano un accordo con le imprese ferroviarie; nell'altro caso è previsto un regime di aiuti per il combinato e l'autostrada viaggiante a favore delle imprese ferroviarie che preventivamente definiscano un accordo con le imprese di settore;

l'adesione al Protocollo di Kyoto impone l'adozione di misure atte a ridurre fortemente le emissioni di anidride carbonica entro il 2010 e l'Unione europea ha attribuito all'Italia un onere di riduzione delle emissioni al 2010 pari al sette per cento;

l'incentivazione all'utilizzazione delle cosiddette autostrade viaggianti (mezzi pesanti trasportati su appositi carri ferroviari) consente di ridurre fortemente l'impatto ambientale causato dal transito degli automezzi nelle principali vie di comunicazione e nei passaggi transfrontalieri, assicurando, nel contempo, il rispetto di elevati livelli di sicurezza,

impegna il Governo

a dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del disegno di legge in esame.

9/2032-B/**22**. Petrella, Panattoni, Duca.

La Camera,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, circa la durata

ed il rinnovo di concessioni demaniali marittime è stato introdotto per risolvere problemi posti dalla categoria dei gestori di stabilimenti balneari;

nella sua genericità la suddetta norma non tiene conto del complesso normativo preesistente e si presenta asistemica rispetto ad esso, in particolare con riguardo alle disposizioni in materia di concessioni contenute nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel codice della navigazione e relativo regolamento, tanto che potrebbero ritenersi modificati i compiti degli organi che intervengono nel procedimento concessorio (presidente e comitato portuale negli ambiti compresi nella giurisdizione delle autorità portuali; comandante del porto e direttore marittimo nella restante parte del litorale);

in assenza di chiarimenti la citata norma può stravolgere la regolamentazione specifica e peculiare del regime concessorio delle aree demaniali in genere e, in particolare, delle banchine portuali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, incidendo in modo sostanziale, per ciò che concerne i posti sede di autorità portuale, sui compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e sviluppo affidati alle medesime autorità portuali,

impegna il Governo

ad adottare una norma interpretativa ovvero apposito atto inteso a chiarire che la previsione contenuta al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 88 del 2001 è riferita alle sole concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari non ricadenti entro i limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali ovvero alle sole concessioni per l'esercizio di stabilimenti balneari.

9/2032-B/**23**. Albonetti, Tidei, De Luca.

La Camera,

premessi che:

circa il trattamento tributario da applicarsi ai canoni di concessioni demaniali marittime corrisposti dai concessionari alle autorità portuali, è stato a suo tempo chiarito, con circolare n. 25 del giugno 1995 indirizzata alle autorità portuali ed alle capitanerie di porto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, adottata dopo aver sentito i competenti uffici del Ministero delle finanze, che detti importi andavano assoggettati ad imposta di registro;

l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 19/E del 7 luglio 2001, esprimendosi in risposta ad un quesito, assimilava i canoni demaniali a redditi di attività commerciale e come tali da sottoporre a regime IVA, non tenendo conto della natura giuridica di ente pubblico non economico dell'autorità portuale, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni;

i canoni demaniali sono attribuiti alle autorità portuali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di rilevanza pubblica generale;

diversi avvisi manifestati generano incertezza interpretativa e provocano contenziosi;

l'applicazione dell'imposta di registro sui canoni demaniali si traduce in un'entrata reale per l'erario,

impegna il Governo

ad adottare una norma interpretativa che confermi l'applicazione dell'imposta di registro sugli importi dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali.

9/2032-B/**24**. Susini, Duca, Mazzarello.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B, recante disposizioni in materia

di infrastrutture e trasporti, collegato alla legge finanziaria per il 2002,

premessi che:

l'articolo 45 introduce alcune modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativo alle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

il comma 1, lettera e), del medesimo articolo 45 prevede la messa a disposizione da parte di chi ne abbia la disponibilità, dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto a favore del gestore risultato aggiudicatario a seguito della procedura ad evidenza pubblica;

tale norma andrebbe applicata, a giudizio dei proponenti, esclusivamente per i bandi di gara attinenti allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma;

impegna il Governo

ad adottare adeguate iniziative volte a specificare che la suddetta norma si applica esclusivamente per i bandi di gara attinenti allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

9/2032-B/**25**. (Nuova formulazione) Tildei, Raffaldini.

La Camera,

premessi che:

a seguito della priorità assegnata tra le opere di carattere nazionale alla direttissima Brescia-Bergamo-Milano e alla Tangenziale est-esterna di Milano parte del traffico indotto da tali infrastrutture viarie accrescerà il tasso di saturazione dei tratti urbani della statale Emilia n. 9 lungo l'asse Lodi-Melegnano-San Donato milanese;

a prescindere dallo stesso incremento di intensità di traffico indotto, la medesima statale Emilia, a seguito anche dell'aumento degli insediamenti abitativi, industriali e di servizio che insistono sul territorio a Sud di Milano, abbisogna da

anni di una iniziativa di riqualificazione e messa in sicurezza dei tratti urbani descritti interessanti i comuni di Lodi, Sordio, Tavazzano, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, Melegnano, San Giuliano milanese, San Donato milanese;

impegna il Governo

a provvedere con iniziative appropriate, nell'ambito della realizzazione di opere di interesse locale di chiara valenza generale, con stanziamenti da prevedersi a valere dall'anno finanziario 2003, finalizzata alla progettazione relativa alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei tratti urbani interessanti la viabilità della strada statale Emilia n. 9 lungo l'asse Lodi-Melegnano-San Donato milanese, da assegnare ai Comuni interessati sopra menzionati secondo una misura proporzionale al numero di abitanti degli stessi.

* 9/2032-B/**26**. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Quartiani, Capitelli, Duilio, Vianello.

La Camera,

premesso che:

a fronte della definizione delle opere: Brebemi (Brescia/Bergamo/Milano) e Tangenziale Est/Milano aumenterà il traffico indotto da queste infrastrutture nella statale Emilia n. 9 nel tratto Lodi-Melegnano-San Donato Milanese. Oltre all'incremento del traffico dovuto alla creazione delle opere sopradescritte, la statale Emilia, strada di grande rilevanza, per il numeroso aumento degli insediamenti a scopo abitativo, industriale, di servizio che si vanno espandendo nella zona che comprende il territorio del Sud Milano, da diversi anni necessita di opere di riqualificazione e messa in sicurezza dei tratti urbani descritti, sono interessati i comuni di: Lodi, Sordio, Tavazzano, San Zenone al Lambro, Zizzolo Predabissi, Melegnano, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese;

impegna il Governo

a intervenire con iniziative mirate, in modo da favorire la realizzazione di opere

di riqualificazione del trasporto sul territorio del Sud Milano, con stanziamenti da definire a partire dall'anno finanziario 2003, da utilizzarsi per la progettazione relativa alla riqualificazione e la messa in sicurezza dei tratti urbani relativi alla viabilità della strada statale Emilia n. 9 lungo l'asta Lodi-Melegnano-San Donato Milanese, da assegnare ai comuni interessati sopra citati in una misura proporzionale al numero dei residenti.

* 9/2032-B/**35**. Minoli Rota, Falsitta, Gibelli.

La Camera,

premesso che;

nell'elenco delle 21 cosiddette « opere chiave » (cioè di priorità assoluta) indicato nel documento di programmazione economica e finanziaria in relazione al programma di realizzazione delle infrastrutture, connesso alla legge-obiettivo, non risultano comprese opere di indubbia rilevanza strategica per la rete stradale ed autostradale, quali la « variante del valico » sul tratto Firenze-Bologna della A1, la E-78 Grosseto-Fano, la 106 Ionica o l'Asti-Cuneo;

tali opere erano invece state considerate tra le 16 priorità assolute nel « Piano delle opere viarie di interesse strategico », definito dal Ministero dei lavori pubblici del precedente Governo, nell'ambito del Piano generale dei trasporti,

impegna il Governo

a reinserire queste quattro opere tra le effettive priorità affinché costituiscano « opere chiave » nel senso indicato dal documento di programmazione economica e finanziaria.

9/2032/B/**27**. Vigni, Abbondanzieri, Pignionica, Oliverio, Gasperoni, Chianale, Sandri, Meduri, Bova.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 2032-B, recante disposizioni in materia

di infrastrutture e di trasporti ed in particolare dell'articolo 7, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

premessi che:

il Senato, accogliendo alcuni suggerimenti della Commissione antimafia, ha modificato due importanti disposizioni approvate dalla Camera in prima lettura che avevano lo scopo di semplificare e accelerare l'avvio delle opere minori, sia come semplificazione dell'invio all'Osservatorio dei dati relativi ai lavori di importo inferiore a 500.000 euro, attraverso schede sintetiche annuali, sia come esclusione dal programma triennale, di cui all'articolo 14 della citata legge n. 109 del 1994, dei piccoli lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

il Senato ha modificato la procedura per l'affidamento a trattativa privata dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, che nel testo approvato dalla Camera comprendeva l'indizione comunque di una gara informale e tale modifica, nonostante sottragga trasparenza all'attività della pubblica amministrazione, non è stata contrastata dalla Commissione antimafia quale possibile causa di un abbassamento della soglia di controllo per contrastare la criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano inserite nell'ordinamento giuridico norme di rango legislativo e regolamentare che da una parte semplifichino l'avvio delle opere minori, sia come invio dei dati all'Osservatorio sia come inserimento dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici, e dall'altra restituiscano misure di trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento degli appalti a trattativa privata, anche per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

9/2032-B/**28**. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Vascon, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 2032-B, recante disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti ed in particolare dell'articolo 7, comma 1, lettera aa) che modifica la disciplina della finanza di progetto di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

premessi che:

il testo approvato dal Senato prevede che le proposte dei promotori siano presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre;

il reinserimento nel testo normativo di scadenze prefissate per la presentazione delle proposte dei promotori rischia di sottrarre flessibilità allo strumento del *project financing*, prolungando i tempi di attesa e mettendo in crisi il sistema di finanziamento delle opere,

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della presente legge a ritenere comunque valida la seconda scadenza del 31 dicembre per la presentazione di proposte da parte dei promotori relativamente a lavori per i quali non siano state presentate proposte entro la scadenza del 30 giugno 2002.

9/2032-B/**29**. Gibelli, Parolo, Guido Dussin, Vascon, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 24 del disegno di legge in esame differisce al 30 giugno 2003 il termine per la conclusione del programma degli interventi funzionali allo svolgimento della Conferenza ONU di Palermo, nonostante la Conferenza medesima sia già stata conclusa il 15 dicembre 2000;

tale proroga permette l'utilizzo di procedure acceleratorie per l'esecuzione delle opere in deroga alla normativa sui lavori pubblici ed in particolare permette l'affidamento dei lavori a trattativa privata e senza obblighi di pubblicità per ragioni di urgenza e di sicurezza; ragioni queste ultime che ormai hanno cessato di esistere a seguito della conclusione dei lavori della Conferenza il 15 dicembre 2000,

impegna il Governo

ad applicare le procedure acceleratorie utilizzate per i lavori funzionali alla Conferenza ONU di Palermo esclusivamente nei casi di effettiva necessità e urgenza e limitatamente al periodo attinente alla preparazione e allo svolgimento degli eventi straordinari.

9/2032-B/**30**. Guido Dussin, Parolo, Gibelli, Vascon, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 43, comma 3, del disegno di legge in esame dispone con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 2002, l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, di tutti gli atti connessi alla riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nel terremoto del Belice;

tali benefici fiscali, limitati ai soggetti danneggiati dal terremoto del Belice, rischiano di creare discriminazioni nei confronti dei soggetti danneggiati da altre calamità naturali verificatesi sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad evitare per il futuro di prevedere benefici fiscali a favore di limitate aree del territorio nazionale, valutando la possibi-

lità di poter estendere le esenzioni di cui all'articolo 43, comma 3, anche ad altre zone colpite da calamità naturali.

9/2032-B/**31**. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Vascon, Caparini.

La Camera,

premessi che,

dopo i tragici fatti dell'11 settembre, si sono proposti in modo accentuato anche nei porti, i temi legati alla sicurezza verso possibili infiltrazioni terroristiche;

gli organismi dell'ONU hanno proposto una revisione degli *standard* in tutti gli scali;

gli Stati Uniti hanno assunto iniziative tese ad indicare « i porti sicuri », che saranno i soli attraverso i quali si potranno sviluppare i traffici da e per quel Paese;

ritardi nell'adeguamento delle misure di sicurezza, oltre a rappresentare un problema per l'Italia, possono indebolire la capacità competitiva dei nostri scali,

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa a livello dell'Unione europea, affinché si definiscano *standard*, procedure ed interventi unitari nei porti dell'Unione;

a finanziarie, eventualmente anche attraverso misure tese a rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, a partire dai prossimi mesi, un piano di interventi capace di adeguare i nostri scali.

9/2032-B/**32**. Mazzarello, Duca, Albonetti, De Luca, Tidei.

La Camera,

premessi che:

a seguito delle priorità assegnate sulle infrastrutture viarie da realizzare, la situazione di Mantova risulta fra quelle da

inserire per il miglioramento della viabilità per urgenza sia per interesse locale che regionale e interregionale

impegna il Governo

per quanto riguarda le tangenziali di Goito e Guidizzolo e il completamento della tangenziale Sud del comune di Mantova: a inserirle tra le effettive priorità quali opere di rilevante interesse locale e sovra-locale, con chiara valenza generale e a stanziare le risorse necessarie per la loro realizzazione e completamento.

9/2032-B/**34**. Ruggieri.

La Camera,

in riferimento alla lettera *i*) dell'articolo 19 dell'AC 2032-B, in considerazione del fatto che l'infrastruttura da realizzare, circonvallazione di Santeramo, mette in collegamento tra loro tutte le arterie che, a seguito delle recenti declassificazioni, sono diventate tutte di competenza provinciale;

allo scopo di rendere possibile questo intervento da parte della competente provincia di Bari

impegna il Governo

a favorire le successive devoluzioni delle somme previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 dall'ANAS alla provincia di Bari.

9/2032-B/**36**. Piglionica.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22, comma 2, del presente provvedimento stabilisce la predisposizione di progetti di istruzione riservati a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali;

premesso che:

nei prossimi anni sono in calendario le Universiadi della neve (Alpi orien-

tali), i campionati del mondo di sci (Alpi centrali) e le Olimpiadi (Alpi occidentali)

impegna il Governo

a riconoscere quali progetti indicati dalla presente normativa:

1) lo *ski-college* di Limone Piemonte (Alpi occidentali);

2) la scuola europea della neve di Clusone (Alpi centrali);

3) lo *ski-college* veneto di Falcade (Alpi orientali).

9/2032-B/**37**. Arnoldi, Osvlado Napoli, Paniz, Bressa, Lussana, Crosetto, Zanetta, Lupi, Rosso, Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2032-B, recante « disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti », predispone misure normative per la razionalizzazione della disciplina degli appalti pubblici di lavori nonché dell'urbanistica in generale;

le misure previste perseguono la finalità, fatta propria dal Governo all'atto dell'insediamento, di snellire le procedure amministrative che ancora oggi costringono le iniziative economiche al rispetto di una tempistica incompatibile con le esigenze dello sviluppo e dalla riqualificazione urbana;

già nel corso della discussione del disegno di legge n. 2032 era stata inserita la norma, poi accantonata all'esame al Senato, sull'attribuzione alla giunta comunale della competenza all'approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale;

la suddetta misura, in una logica di semplificazione amministrativa e di tempestività delle decisioni della pubblica amministrazione, garantisce la rapida definizione del piano attuativo, che è mera

trasposizione operativa delle previsioni dello strumento di pianificazione generale;

già nel corso della discussione del disegno di legge n. 2032 era stata inserita una disposizione, successivamente eliminata nel corso dell'esame al Senato, che elevava dal 30 per cento al 50 per cento la quota massima di lavoro subappaltabile della categoria prevalente ed una ulteriore previsione che sottraeva dalla preventiva autorizzazione del committente pubblico i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dell'appalto, ovvero a 100 mila euro;

dette disposizioni sono necessarie per restituire alle imprese la libertà di organizzare i fattori produttivi senza, per altro, incidere sulla cosiddetta verifica antimafia,

impegna il Governo

a confermare l'attribuzione definitiva alla giunta comunale della competenza all'approvazione dei piani urbanistici conformi allo strumento urbanistico generale;

a riesaminare l'attuale disciplina che regola l'istituto del subappalto nel settore delle opere pubbliche.

9/2032-B/**38**. Casero, Lupi, Verro, Stradella.

La Camera,

considerato che sono stati approvati gli obblighi di servizio pubblico (OSP) concernenti i seguenti collegamenti: Pantelleria-Trapani, Lampedusa-Trapani, Pantelleria-Palermo, Lampedusa-Palermo, Lampedusa-Catania, Trapani-Roma-Milano, Trapani-Bari-Venezia e Trapani-Catania;

visto che per la messa in atto dei relativi obblighi (OSP) è stata già richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee per le suddette otto tratte, con progetti di gare d'appalto distinte;

ritenuto che tale procedura possa arrecare un grave danno, in considera-

zione del fatto che le singole tratte possono non essere appetibili alle grandi compagnie aeree, ma bensì alle società minori che, all'uopo costituite, danno scarsa garanzia di continuità nel servizio:

impegna il Governo

ad intervenire perché le suddette gare vengano bandite in un unico raggruppamento, ritirando la precedente richiesta di 8 progetti di gare d'appalto distinte, tenuto conto anche che in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *i*) del regolamento CEE n. 2408/92, la decisione del raggruppamento dei collegamenti si basa su una motivazione adeguata e compatibile con il diritto comunitario ed in particolare con i principi di non discriminazione e di proporzionalità.

9/2032-B/**39**. Lucchese, Emerenzio Barbieri, Grillo, Craxi.

La Camera

impegna il Governo,

ad attivarsi per reperire le risorse necessarie all'adeguamento alle esigenze infrastrutturali del territorio delle comunità montane della Valcuvia e delle Valli del Luinese della strada statale 391 ed alla sua definitiva messa in sicurezza, in particolare nel territorio del comune di Maccaigno.

9/2032-B/**40**. (Nuova formulazione). Cosiga.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B;

considerato il contenuto dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*), numero 6);

impegna il Governo

a riconsiderare al più presto la materia delle tariffe professionali per i lavori pub-

blici, che crea notevoli difficoltà economiche ai comuni, soprattutto a quelli di piccole dimensioni.

9/2032-B/**41**. Osvaldo Napoli.

La Camera,

premesso che,

le immagini di Genova, nei giorni del G8, hanno fatto il giro del mondo per gli episodi di violenza, di distruzione urbana, di pestaggi efferati;

la città, che molto si attendeva da questo appuntamento internazionale, ha subito ferite morali e danni di immagine;

valutando positivamente l'inserimento di finanziamenti per infrastrutture, trasporto pubblico, restauri e ristrutturazioni inseriti nel disegno di legge 2031-B,

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della prossima finanziaria, i finanziamenti necessari ad organizzare gli eventi culturali adeguati all'importante appuntamento di « Genova capitale europea della cultura 2004 ».

9/2032-B/**42**. Pinotti, Mazzarello, Rognoni, Burlando, Banti, Acquarone, Bottino, Intini.

La Camera,

visto quanto previsto all'articolo 19 nel quale sono elencate e finanziate alcune opere infrastrutturali ritenute urgenti e prioritarie,

impegna il Governo

ad individuare i fondi sufficienti da destinare al finanziamento del progetto definitivo della superstrada « Transpolesana » per il tratto Rovigo-Adria, fino all'incrocio con la strada statale Romea, così come già approvato in sede di legge finanziaria per l'anno 2001.

9/2032-B/**43**. Frigato, Grotto, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

in più di una occasione rappresentanti autorevoli del Governo Berlusconi quali il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro alle infrastrutture e trasporti, onorevole Lunardi, hanno annunciato il completamento della superstrada Civitavecchia-Orte, e l'ammodernamento della rete ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte;

tali infrastrutture garantirebbero non solo il collegamento stradale e ferroviario tra Tirreno e Adriatico, ma contribuirebbero a decongestionare il nodo stradale e ferroviario di Roma e consentirebbero un forte sviluppo dell'economia portuale di Civitavecchia ed Ancona;

da molti anni le istituzioni regionali, provinciali e comunali attendono la realizzazione di infrastrutture decisive per lo sviluppo e il rilancio dell'intera economia dell'Italia centrale;

la regione Lazio, quella Umbra e tutta il complesso delle autonomie locali dell'Italia centrale hanno più volte manifestato all'ANAS e alle FF.SS. la priorità di dette infrastrutture rispetto alle altre;

l'area di Civitavecchia (Porto di Roma) è destinata ad accogliere un importante interporto nel sistema intermodale laziale;

la stessa area è tra quelle prioritarie (almeno a parole) per la realizzazione delle autostrade del mare;

impegna il Governo

a garantire mediante atti amministrativi o attraverso specifiche previsioni da inserire nella legge finanziaria per il 2003 la destinazione di congrui stanziamenti da destinare alla realizzazione delle seguenti infrastrutture:

a) completamento del tratto stradale (superstrada) Civitavecchia-Orte;

b) ammodernamento della tratta ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte;

c) realizzazione interporto e autostrada del Mare di Civitavecchia.

9/2032-B/**44**. Tolotti, Tidei.

La Camera,

premessi che:

il recepimento delle direttive comunitarie in materia di comunicazioni costituisce una importante occasione di modernizzazione e aggiornamento del nostro quadro normativo nel campo delle reti di comunicazione elettronica, come ha ricordato recentemente lo stesso Presidente della Repubblica;

tale recepimento non può in alcun modo riguardare la regolazione del sistema radiotelevisivo che richiede un ampio confronto parlamentare e non può risolversi in una delega al Governo;

lo stesso Ministro delle comunicazioni nel corso dell'audizione presso la IX Commissione ha escluso che il recepimento delle suddette direttive comunitarie vada a rivedere la regolazione dell'attuale sistema radiotelevisivo;

impegna il Governo

ad escludere dai decreti legislativi che è chiamato ad emanare in base alla presente legge materie aventi ad oggetto la regolazione di mezzi di radiodiffusione sonora e televisiva.

9/2032-B/**45**. Gentiloni Silveri, Panattoni, Giulietti, Lusetti, Duca.

La Camera,

premessi che:

il Governo ha assegnato mediante gara alcune licenze per l'UMTS;

due soggetti licenziatari (IPSE e BLU) manifestano vistosi segni di crisi, che possono generare acuti problemi sociali e perdita di occupazione;

il Governo con propri provvedimenti, prevede l'allungamento della durata delle licenze da 15 a 20 anni e la possibilità di cedere a terzi la licenza stessa;

impegna il Governo

ad assicurare che il passaggio a terzi delle licenze utilizzando la presente legge avvenga salvaguardando i livelli occupazionali e limitando le conseguenze delle crisi in atto.

9/2032-B/**46**. Panattoni, Gentiloni, Duca, Lusetti, Pasetto.

La Camera,

visto il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15 in materia di installazione di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, ai fini della sicurezza stradale;

impegna il Governo

a rendere esplicito che l'obbligo di installazione di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia autostradali vige anche per le opere già realizzate o in via di realizzazione, quantomeno in tutti i casi in cui le opere riguardano l'attività di concessionari (Società concessionari autostradali) e quindi senza ricorsi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9/2032-B/**47**. Abbondanzieri, Vigni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC 2032-B recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti collegato alla finanziaria 2002;

considerato che l'articolo 38, ai commi 5 e 7, introduce un doppio regime di interventi a favore del trasporto ferroviario nel caso di trasporto combinato e di

merci pericolose gli aiuti sono riconosciuti alle imprese di settore che abbiano un accordo con le imprese ferroviarie; nell'altro caso è previsto un regime di aiuti per il combinato e l'autostrada viaggiante a favore delle imprese ferroviarie che preventivamente definiscono un accordo con le imprese di settore;

considerato che l'adesione al Protocollo di Kyoto impone l'adozione di misure atte a ridurre fortemente le emissioni di anidride carbonica entro il 2010 e che per quanto riguarda l'Italia, l'Unione europea le ha attribuito un onere di riduzione delle emissioni al 2010 pari al 7 per cento;

considerato che l'incentivazione all'utilizzazione delle cosiddette autostrade viaggianti (mezzi pesanti trasportati su appositi carri ferroviari), consente di ridurre fortemente l'impatto ambientale causato dal transito degli automezzi nelle principali vie di comunicazione e nei passaggi transfrontalieri, assicurando, nel contempo, il rispetto di elevati livelli di sicurezza;

impegna il Governo

a dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 38.

9/2032-B/48. De Laurentiis, Montecucollo, Tucci.

La Camera,

premesso che:

la grande frana di Ancona del dicembre 1982 ha provocato danni ingentissimi alla città, alle strutture ospedaliere e scolastiche, a centinaia di abitazioni, alle infrastrutture ferroviarie, stradali e alle reti dei servizi;

l'ultima rata del finanziamento pubblico pluriennale scade nel 2002;

nel corso degli anni gli interventi, opportunamente, sono stati rivolti a risol-

vere i problemi abitativi, quelli delle infrastrutture pubbliche e delle attività industriali danneggiate;

inoltre sono in corso interventi di monitoraggio, risanamento e ripristino geologici nel versante dei quartieri maggiormente colpiti (Posatora e Palombella) che rappresentano circa il 40 per cento della zona in frana;

considerato che sulla restante parte dell'area in frana occorre avviare il monitoraggio, nonché i necessari lavori di consolidamento, risanamento della collina nel versante riguardante il quartiere di Torrette ove insistono l'ospedale regionale e l'università di medicina;

impegna il Governo

a definire l'intesa con la regione Marche e il comune di Ancona, il programma e il finanziamento per proseguire il risanamento della grande frana di Ancona.

9/2032-B/49. Duca.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B;

considerato che l'articolo 19, comma 1, lettera *m*), dispone un finanziamento per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina;

rilevato che la predetta norma attribuisce i fondi in questione, non alla provincia di Lecce, che è l'ente competente per la suddetta infrastruttura, bensì impropriamente al comune di Galatina, il quale non ha alcuna competenza sulla viabilità provinciale e quindi sulla realizzazione dell'opera;

preso atto che la stessa provincia di Lecce ha già avviato le misure per la realizzazione dell'opera, dando, tra l'altro, corso, oltre alla progettazione definitiva della stessa, al cofinanziamento ed alla

costruzione del primo lotto, i cui lavori di importo pari a 11 miliardi 360 milioni sono in fase di avanzata esecuzione;

osservato che, stante l'attuale testo della disposizione, i finanziamenti rischiano di restare, di fatto inutilizzati, in quanto lo stesso comune di Galatina non si trova nelle condizioni di potersi avvalere di uno stanziamento concesso per un'opera che, in base alla vigente normativa, rientra certamente nel novero della viabilità provinciale;

rilevato altresì che appare ancora possibile, in sede di attuazione della predetta disposizione, risolvere in via amministrativa la problematica questione sorta;

impegna il Governo

ove fosse preventivamente confermato da un accertamento del Ministero che il comune di Galatina non sia in grado di realizzare il completamento della suddetta strada, a prevedere, nel provvedimento amministrativo di assegnazione al comune di Galatina del finanziamento, il vincolo a carico di detto ente di ritrasferire i suddetti fondi alla provincia di Lecce.

9/2032-B/**50**. (Nuova formulazione). Rotundo, Vigni, Luigi Pepe.

La Camera,

premesso che:

i lavori della superstrada del Gargano sono interrotti dal 1996 al comune di Vico del Gargano a nord e al comune di Mattinata a sud;

detta arteria rappresenta la incompiuta più significativa dell'Anas nel nostro Paese;

essa è, infatti, nata non solo per servire il traffico locale, ma soprattutto quello turistico che ogni anno conta oltre 2 milioni di ospiti delle note località balneari del Gargano, del Parco nazionale e della città di Padre Pio, San Giovanni Rotondo;

il progetto di completamento è stato ritenuto strategico da parte del Ministero delle infrastrutture con la recente approvazione dello strumento di programmazione generale PRUSST provincia di Foggia

impegna il Governo

a recepire, quale opera di interesse nazionale e di interesse locale, detta superstrada, prevedendo idoneo finanziamento a stralcio nel programma triennale Anas o direttamente alla amministrazione provinciale di Foggia.

9/2032-B/**51**. Spina Diana, Parodi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative a tutela dei lavoratori impiegati nella miniera Nuraxi Figus)

MEREU. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

sembrerebbe definitivamente abbandonato il progetto Igcc Sulcis, che prevedeva la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica basato sulla tecnologia di gassificazione del carbone estratto, principalmente, dalla miniera di Nuraxi Figus;

tra le cause principali di tale abbandono, vi sarebbe la rinuncia dell'associazione temporanea di imprese (Ati Sulcis) dovuta al mancato finanziamento dell'iniziativa da parte degli istituti bancari inizialmente coinvolti;

è venuto meno l'interesse al progetto da parte di altri soggetti privati, quali Erg e Mission Energy;

nella miniera Nuraxi Figus sono attualmente impiegati 812 lavoratori, dei quali solo una minima parte potrà essere eventualmente avviata al prepensionamento;

il 4 luglio 2002 è scaduta la cassa integrazione che ha interessato circa duecento lavoratori in *turn over*;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, per la realizzazione di questi impianti, prevedeva la concessione di agevolazioni per oltre 400 miliardi di lire —

quali iniziative intenda adottare per assicurare la tutela dei lavoratori impiegati nella miniera Nuraxi Figus, la cui attività di estrazione potrebbe continuare impiegando il carbone presso altri impianti della zona di Portovesme, e se vi sia la possibilità di utilizzare le predette agevolazioni per la realizzazione di altre iniziative. (3-01225)

(16 luglio 2002)

(Sezione 2 – Iniziative normative volte a modificare le norme a tutela delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO,

ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA e SAIA. - *Al Ministro dell'interno.*

- Per sapere - premesso che:

con legge 12 marzo 1999, n. 68, si è proceduto all'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 466 del 1980 e dell'articolo 14 della legge n. 302 del 1999, eliminando la possibilità della chiamata nominativa e diretta presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private riservata alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro superstiti;

la legge 20 ottobre 1990, n. 302 e la legge 23 novembre 1998, n. 407, prevedono a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro superstiti elargizioni nella misura massima di 150 milioni di vecchie lire, pari a 77.468 euro;

tali benefici sono conferiti solo a seguito di sentenza ovvero, in assenza di riferimento a sentenza, può essere disposta la corresponsione dell'assegno vitalizio - nei casi previsti dalla legge e previa espressa opzione - ovvero di una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa;

il terrorismo e la criminalità organizzata attaccano ferocemente il nostro Paese, colpendo a morte integerrimi servitori dello Stato, come il professor Biagi e, prima ancora, il professor D'Antona;

la condizione delle vittime e dei loro familiari superstiti esige da parte dello Stato rispetto, giustizia, costante interessamento e aiuto per superare le difficoltà del vivere quotidiano;

da un articolo apparso su un quotidiano del 23 giugno 2002 risulta che la vedova del professor Biagi, madre di due ragazzi, «oggi vive del suo stipendio di ricercatrice alla facoltà di biologia e della modesta pensione del marito» -:

se il Governo intenda promuovere le opportune iniziative di carattere normativo volte a modificare in senso migliorativo le norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro superstiti. (3-01230)

(16 luglio 2002)

(Sezione 3 - Emergenza nel comune di Macugnaga per la formazione di un lago glaciale)

ZANETTA. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

il lago glaciale formatosi a oltre 2000 metri, in comune di Macugnaga e sito alla base del canalone Marinelli, ha destato grande apprensione nella popolazione a partire dalla giornata del 24 giugno 2002 per il pericolo di tracimazione dello stesso verso valle;

nelle giornate successive la Protezione civile è intervenuta con ampio impegno di mezzi e uomini, svolgendo un intervento di prevenzione e avviando lo svuotamento del lago;

gli organi di informazione hanno dato ampia notizia dell'evento, creando involontariamente ulteriori condizioni di preoccupazione e di allarme tra i residenti e gli abituali frequentatori di Macugnaga e della Valle Arizasca -:

quali siano le reali condizioni di pericolo, quali assicurazioni possano essere fornite ai residenti ed ai turisti, relativamente ai tempi di superamento delle condizioni di emergenza, e quali azioni il Governo intenda adottare al fine di fornire una corretta informazione alla popolazione residente ed ai turisti della zona, anche per contenere il danno economico alle attività turistiche. (3-01226)

(16 luglio 2002)

(Sezione 4 – Posizione del Governo in ordine alla legittimazione dell’Autorità nazionale palestinese e all’intento degli Stati Uniti di attaccare l’Iraq)

CRAXI. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere:

quale sia l’orientamento del Governo in relazione agli ultimi proponenti espressi all’interno del G8 sulla legittimità dell’Autorità nazionale palestinese ad essere il rappresentante del suo popolo e sull’orientamento dell’amministrazione statunitense che preannuncia da tempo un’offensiva militare contro la Repubblica dell’Iraq. (3-01227)

(16 luglio 2002)

(Sezione 5 – Tempi di erogazione del finanziamento previsto per la bonifica dell’area di Bagnoli)

GERARDO BIANCO. — *Al Ministro dell’economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Governo non ha ancora erogato la somma di 150 miliardi di vecchie lire stanziata nella legge finanziaria per il 2002, al fine di continuare l’opera di bonifica nell’area di Bagnoli di Napoli;

nelle precedenti risposte del Governo sono state espresse posizioni evasive;

in un recente incontro dell’Unione degli industriali partenopei, il viceministro all’economia e alle finanze Mario Baldassarri ha dichiarato che non vi sarebbe copertura finanziaria per l’impegno di spesa dei 150 miliardi di vecchie lire, suscitando forte stupore per la disapplicazione della legge;

l’interrogante esclude qualsiasi intento punitivo da parte del Governo nei

confronti della città di Napoli, non allineata sulle posizioni della maggioranza governativa;

si ritiene non particolarmente difficile per il Governo la trasformazione del calcolo da lire in euro —:

entro quanto tempo il Governo intenda erogare il finanziamento previsto per l’azione di bonifica dell’area industriale di Bagnoli, il cui diniego non solo risulta illegittimo, ma rischia di provocare gravi conseguenze per il futuro di Napoli. (3-01228)

(16 luglio 2002)

(Sezione 6 – Stabilizzazione dei lavoratori precari del Ministero per i beni e le attività culturali)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell’economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che;

in data 9 maggio 2002, in sede di risposta all’interrogazione 5-00908 in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro dei precari dipendenti dal ministero per i beni e le attività culturali, il Sottosegretario Vittorio Sgarbi, dopo aver richiamato gli impegni assunti dal Ministro Urbani con i lavoratori in oggetto, ha fatto esplicito riferimento all’esistenza di una discrasia su tale materia tra il ministero per i beni e le attività culturali e il ministero dell’economia e delle finanze, invitando a rivolgere al Ministro interrogato la suddetta interrogazione;

il ministero per i beni e le attività culturali ha ribadito che il personale assunto a tempo determinato si affianca a quello di ruolo, collaborando allo svolgimento del servizio e, in particolare, al prolungamento degli orari di apertura dei complessi museali, e che interesse dell’amministrazione è sicuramente quello di porre in essere tutte le iniziative finalizzate all’assorbimento di tali risorse lavorative in via definitiva;

la mancata stabilizzazione di questo personale porterebbe l'amministrazione a rinunciare alla fornitura di un servizio pubblico, riducendo il numero degli occupati, gli introiti statali, sia in termini di risorse per la cultura che in termini di imposte e di profitti dell'indotto, oppure a fornire lo stesso servizio con le risorse umane disponibili, con maggiori costi per l'amministrazione stessa;

tutto quanto illustrato dal Sottosegretario Sgarbi troverebbe, a suo dire, un ostacolo nelle opinioni del Ministro interrogato che si oppone alla stabilizzazione dei lavoratori precari del ministero per i beni e le attività culturali —:

quali provvedimenti si intendano adottare per risolvere la questione.

(3-01229)

(16 luglio 2002)

(Sezione 7 — Realizzazione di un terzo traforo al servizio del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso)

CRISCI, BORRELLI, CIALENTE, LOLLI, MARIOTTI, INNOCENTI, VIGNI, RUZZANTE. PENNACCHI, BUFFO, CHIAROMONTE, BELLINI, ADDUCE, FLUVI, REALACCI, PISTONE, BATTAGLIA, CALZOLAIO, QUARTIANI, OTTONE, MAURANDI, CABRAS, BENVENUTO, BIELLI e GALEAZZI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premezzo che:

il massiccio montuoso del Gran Sasso d'Italia rappresenta l'elemento caratterizzante dell'omonimo Parco nazionale, istituito con decreto del Presidente della Repubblica;

la legge n. 366 del 1990 prevede la realizzazione di un terzo traforo nelle viscere della montagna, al servizio dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

dalla data di approvazione della legge n. 366 del 1990 sono intervenuti significativi cambiamenti nelle condizioni, sensibilità ed emergenze in materia ambientale, che rendono necessaria una profonda rivisitazione dell'originario impianto progettuale, onde assicurare la tutela dell'assetto idrogeologico del massiccio del Gran Sasso;

a tal fine, già nel corso della XIII legislatura, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati aveva approvato, in sede referente, un testo di modifica della legge n. 366 del 1990, che, pur non prevedendo l'attuazione del terzo *tunnel*, garantiva la realizzazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza dei laboratori;

in data 11 luglio 2001 è stata presentata la proposta di legge n. 1307, a firma Crisci ed altri, con la quale sono stati fatti propri i risultati del lavoro parlamentare svolto nella scorsa legislatura in tema di sicurezza dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

l'acqua del Gran Sasso è destinata all'uso quotidiano di circa 800.000 persone ed è altresì risorsa essenziale per la continuità e lo sviluppo dei due principali poli economici della provincia di Teramo, quello agroalimentare e quello turistico, i quali determinano l'occupazione di migliaia di unità lavorative;

avverso la realizzazione delle opere previste dalla legge n. 366 del 1990 si sono pronunciati l'Ente parco Gran Sasso-Monti della Laga, le amministrazioni provinciali di Teramo e Pescara, moltissimi comuni abruzzesi, l'Asar (azienda che gestisce i servizi idrici del teramano), imponenti organismi ed associazioni, quali la società di geologia ambientale e l'ordine dei medici della provincia di Teramo, nonché autorevoli voci del mondo della scienza, della cultura e dell'ambientalismo;

si sono svolte in Abruzzo molte manifestazioni di sensibilizzazione e di protesta civile, con la partecipazione di mi-

gliaia di cittadini, e sono state raccolte decine di migliaia di firme contro la realizzazione del terzo traforo;

le amministrazioni provinciali di Teramo e Pescara hanno richiesto, ai sensi dello statuto regionale, lo svolgimento di un *referendum* consultivo ed il consiglio regionale dovrà pronunciarsi entro brevissimo tempo;

le problematiche insite nella realizzazione del terzo traforo hanno assunto una dimensione di carattere nazionale, superando i confini regionali nei quali per lungo tempo erano rimaste;

pochi giorni orsono il Ministro interrogato ha affermato, tra l'altro, che le opere previste dalla legge n. 366 del 1990 sono da realizzarsi immediatamente ed ha indicato nel mese di settembre 2002 la data di inizio dei lavori —:

se non ritenga opportuno sospendere ogni determinazione in merito all'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 366 del 1990, attendere le decisioni del consiglio regionale dell'Abruzzo sull'ammissibilità del *referendum* e l'esito dell'eventuale consultazione popolare e predisporre, nel contempo, una soluzione progettuale diversa e tale da garantire la messa in sicurezza dei laboratori, senza compromettere l'assetto idrogeologico della montagna. (3-01231)

(16 luglio 2002)

(Sezione 8 – Iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza idrica nel Mezzogiorno)

PAROLO, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, BALAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO

DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i mutamenti climatici in atto, manifestatisi con l'eccezionale periodo di siccità invernale nelle regioni meridionali, stanno evidenziando la totale inadeguatezza del sistema idrico;

dal dopoguerra in poi, dapprima attraverso la Cassa del Mezzogiorno e poi con l'Agensud, lo Stato ha garantito ingenti risorse finalizzate a risolvere i problemi di approvvigionamento idrico delle regioni meridionali;

purtroppo, a causa di una generalizzata cattiva gestione delle risorse e di una palese infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti e della gestione idrica, gran parte degli impianti risulta essere strutturalmente obsoleto o inefficiente;

il documento di programmazione economico-finanziaria del 2003 prevede notevoli finanziamenti, pari a 2478 milioni di euro, per fronteggiare l'emergenza idrica nel Mezzogiorno;

tra le cause della crisi merita di essere citato il fenomeno dell'abusivismo idrico, con particolare riferimento alle derivazioni abusive e ai furti d'acqua nei bacini —:

quali provvedimenti immediati e strutturali si intendano assumere per fronteggiare l'emergenza, garantendo l'adeguato utilizzo delle ingenti risorse stanziare e la corretta gestione degli impianti. (3-01232)

(16 luglio 2002)

MOZIONI CIMA ED ALTRI N. 1-00082, FIORONI ED ALTRI N. 1-00094, GIORDANO ED ALTRI N. 1-00095 E CALZOLAIO ED ALTRI N. 1-00097 CONCERNENTI IL VERTICE DI JOHANNESBURG SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

la Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 (Un-
ceo), approvata dall'assemblea a cui hanno
preso parte 172 Governi, 108 dei quali
rappresentati ai massimi livelli, impegnava
le parti contraenti ad adoperarsi a favore
dello sviluppo sostenibile, stabilendo pre-
cisi traguardi in campo sociale ed econo-
mico, ideando le necessarie misure di
conservazione e gestione delle risorse, eli-
minando i modelli di consumo non soste-
nibili, istituendo un partenariato globale e
prevedendo i necessari strumenti attuativi;

tale Dichiarazione, al punto 5, af-
ferma che lo sviluppo sostenibile può es-
sere realizzato soltanto riducendo le at-
tuali disparità negli *standard* di vita e che,
quindi, l'eliminazione della povertà è un
obiettivo prioritario;

l'Agenda 21, anch'essa adottata a
Rio de Janeiro, colloca la lotta alla povertà
e alla fame, l'equa distribuzione del red-
dito e lo sviluppo delle risorse umane tra
le grandi sfide da affrontare per assicurare
uno sviluppo sostenibile, auspica un nuovo
protagonismo delle comunità locali e in-
dividua le azioni da intraprendere nel XXI
secolo, invitando i Governi e le ammini-
strazioni locali a redigere un proprio do-
cumento per farsi promotori di piani di

azione specifici orientati ad obiettivi di
sostenibilità da perseguire per tutti i po-
poli del mondo;

il *World food summit* del 1996,
affermando nella Dichiarazione di Roma il
diritto di ciascuno di essere libero dalla
fame e auspicando ogni sforzo per sradica-
larla, ha fissato per il 2015 l'obiettivo di
ridurre del 50 per cento il numero delle
persone sottoalimentate;

il piano di azione approvato nello
stesso *World food summit* ha ulterior-
mente affermato l'urgenza di ridurre dra-
sticamente il numero delle persone sot-
toalimentate, auspicando ogni sforzo per
cercare di anticipare il conseguimento del-
l'obiettivo al 2010;

nel 1997 la sessione speciale del-
l'Assemblea generale dell'Onu, denominata
« Rio+5 », che si è tenuta a New York per
verificare l'implementazione dell'Agenda
21, ha rilevato che l'ambiente a livello
globale continuava a deteriorarsi nono-
stante significativi progressi in molte aree
in cui l'Agenda 21 era diventata punto di
riferimento per le politiche nazionali e, in
più di 1800 città nel mondo, base di una
sorta di « Agenda 21 locale »;

nel settembre del 2000, l'Assemblea
generale delle Nazioni Unite ha adottato la
« Dichiarazione del millennio », in cui ven-
gono definiti otto traguardi di sviluppo che
occorre perseguire per raggiungere l'obiet-
tivo, già fissato al *World food summit* del
1996, di ridurre del 50 per cento entro il
2015 il numero delle persone che vivono in

condizioni di estrema povertà, ossia con meno di un dollaro al giorno, e il numero delle persone che non dispongono di acqua potabile;

in particolare, la « Dichiarazione del millennio » punta a debellare la povertà estrema e la fame, a realizzare l'istruzione primaria universale, a promuovere la parità di genere e ad attribuire maggiori poteri alle donne, a ridurre la mortalità infantile e a migliorare la salute della madre, a combattere l'hiv/aids, la malaria e altre malattie, ad assicurare la sostenibilità ambientale e a sviluppare una *partnership* globale per lo sviluppo;

nel mese di settembre 2002 si terrà a Johannesburg il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile denominato « Rio+10 »;

in vista di questo vertice, il Parlamento europeo ha approvato quasi all'unanimità la relazione Papayannakis (A5-0151/2002 - Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002) e la relazione Lannoye (A5-0142/2002 - Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile); in tali relazioni si delinea il quadro complessivo dei progressi compiuti e dei limiti del « dopo Rio » e si fissano alcune priorità e linee d'azione dell'Unione europea nella prospettiva del vertice di Johannesburg:

a) proteggere la base delle risorse naturali dello sviluppo economico;

b) integrare l'ambiente e la lotta alla povertà;

c) rendere sostenibile la globalizzazione;

d) assicurare il buongoverno ed una maggiore partecipazione e attuazione dei programmi;

e) assicurare lo sviluppo di strumenti attuativi e di meccanismi di controlli adeguati agli obiettivi;

il Vertice di Johannesburg deve delineare le politiche concrete per fare dello sviluppo sostenibile una realtà, per rafforzare il concetto di comunità globale

e per estendere, a livello mondiale, quei principi dello sviluppo sostenibile che si prefiggono di conciliare uno sviluppo e una stabilità economica duraturi con elevati requisiti di protezione dell'ambiente e con il miglioramento del livello sociale e delle condizioni di vita;

il Vertice di Johannesburg rappresenta quindi un'opportunità unica per i *leader* mondiali di stabilire il programma della sostenibilità per i prossimi dieci anni, con un piano di lavoro che si basi sugli accordi scaturiti dal Vertice della terra di Rio e che sappia « passare dalle risposte concordate sulla carta ad azioni sul campo »;

le aspettative create alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, che si è svolta a Rio de Janeiro nel 1992, sono state disattese, molti impegni non sono stati rispettati e l'evento, che fu definito dal Segretario generale dell'Onu « una pietra miliare per garantire benessere economico, sociale e ambientale per le generazioni presenti e future », si è rivelato totalmente mancante di applicazione da parte della comunità internazionale;

il 20 per cento della popolazione mondiale è responsabile dell'86 per cento del consumo globale ed entro il 2015 la popolazione mondiale sarà aumentata a 7,5 miliardi di individui, e quindi anche se entro quella data sarà realizzato l'obiettivo ribadito dal vertice del millennio dell'Onu di dimezzare la quota della popolazione che vive in condizioni di estrema povertà, nei Paesi in via di sviluppo ci saranno pur sempre oltre 900 milioni di persone che vivono in condizioni di estrema povertà;

il progresso sociale ed economico e lo sviluppo democratico degli Stati sono obiettivi intimamente legati ed inscindibili nell'ambito di qualunque strategia per lo sviluppo: si devono tenere in particolare considerazione le disparità di cui sono vittima le donne e i bambini e l'eliminazione di tali disparità costituisce un contributo essenziale ad un mondo più sostenibile;

è essenziale minimizzare gli impatti negativi delle attività umane sul patrimonio culturale e storico dei Paesi in via di sviluppo;

è giunto il momento di una valutazione complessiva delle tecniche di « ingegneria genetica », partendo dalla convinzione che non sono in discussione le biotecnologie tradizionali, né tantomeno i diversi metodi di selezione per il miglioramento genetico di microrganismi, piante e animali domestici; bisogna porre l'accento sulla differenza profonda che esiste fra l'utilizzazione della variabilità intraspecifica, modellatasi armonicamente durante l'evoluzione, e l'introduzione di questa dall'esterno di componenti ereditarie estranee (caratteristica dell'uso delle cosiddette tecniche del « Dna ricombinate »), applicando il principio di precauzione per gli effetti sull'uomo e sull'intera biosfera, secondo il quale è necessario discutere separatamente (per la loro struttura biologica) di batteri, animali e piante, centrando tuttavia l'attenzione sui diversi obiettivi produttivi che si intendono perseguire e valutare le conseguenze per la salute, ma anche per le condizioni economiche, sociali, di qualità complessiva della vita, di salvaguardia dei principi etici e di dignità individuale e collettiva;

è riconosciuto che i popoli hanno il diritto di pervenire all'autosussistenza alimentare e allo sviluppo sociale ed economico mediante i loro mezzi;

per garantire che la produzione alimentare vada di pari passo con la popolazione da sfamare, è indispensabile trovare il sistema di invertire la precipitosa tendenza al calo di produttività agricola, specialmente in Africa, pianificando e gestendo il patrimonio naturale in modo più responsabile, applicando la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione e finanziando la ricerca su nuovi raccolti a prova di siccità;

l'acqua, l'aria, la terra e il patrimonio genetico sono beni comuni dell'umanità e, pertanto, non possono essere

considerati beni commerciali come gli altri e devono essere trattati, difesi e preservati in quanto tali;

nel XXI secolo l'approvvigionamento di acqua non contaminata è diventato uno dei problemi più pressanti da risolvere ed essendo un bene comune appartenente a tutti gli abitanti del pianeta, a nessuno è riconosciuto il diritto, né individualmente né come gruppo, di usare l'acqua come strumento di oppressione, di esclusione, di ricatto per lo sviluppo delle comunità e delle proprie o altrui economie;

un terzo della popolazione mondiale non ha accesso a servizi energetici adeguati e, nel contempo, un'utilizzazione non sostenibile dell'energia a livello mondiale rappresenta il fattore principale del cambiamento climatico, ne consegue che la ratifica e l'applicazione del Protocollo di Kyoto da parte dei Governi non sono più rimandabili e l'applicazione degli obiettivi di riduzione dell'emissione di gas serra è la premessa indispensabile per garantire l'accesso a fonti di energia sostenibili e rinnovabili ai due miliardi di poveri del mondo entro il 2012;

dieci anni dopo Rio i cambiamenti climatici indotti dall'uomo proseguono incessantemente, le risorse vitali per la biodiversità, come l'acqua, le foreste e le risorse ittiche, subiscono un ulteriore pericoloso impoverimento e l'abisso tra ricchi e poveri nell'ambito degli Stati e tra di essi si allarga quotidianamente;

dopo il Vertice di Rio le pressioni attuate sull'ambiente e sulle risorse naturali hanno continuato ad aumentare e lo sfruttamento di numerose risorse è stato superiore alla capacità di rinnovamento delle stesse, a tal punto che ogni specie animale e vegetale esistente al mondo corre oggi il gravissimo rischio di estinzione totale;

dopo il Vertice di Rio il processo di globalizzazione ha dimostrato che vi è un'urgente necessità di concordare un concetto di « accordo globale », sostenuto

dal Consiglio di Goteborg, che riconosca le responsabilità e i ruoli complementari di Governi, aziende e società civile e che rappresenti un nuovo e forte passo avanti per la gente, per il pianeta e per la prosperità;

dieci anni dopo Rio la comunità internazionale dispone di trattati concernenti il cambiamento climatico (Kyoto), il controllo sul commercio di organismi geneticamente modificati (Cartagena), lo sfruttamento di risorse genetiche (Convenzione sulla biodiversità e trattato Fao), l'accesso alla giustizia e all'informazione in materia ambientale (Aarhus), il controllo delle risorse ittiche (piano d'azione Nu/Fao), ma nessuno di questi trattati è efficace o attuato pienamente;

dieci anni fa con gli accordi raggiunti a Rio si pensava di aver trovato una via d'uscita a questa situazione, e oltre al fatto che i progressi sono stati più lenti del previsto, i Paesi sviluppati non hanno tenuto fede alle promesse fatte di proteggere l'ambiente e aiutare il mondo in via di sviluppo: l'economia infatti, sia locale sia globale, considera ancora oggi l'ambiente alla stregua di un ospite indesiderato;

a Rio de Janeiro fu concordato l'obiettivo di portare ad almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo l'aiuto per lo sviluppo dei Paesi più poveri, allo scopo di ridurre significativamente la povertà;

in vista del vertice Fao di Roma è stata approvata una mozione che impegna il Governo italiano a portare entro cinque anni allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo la percentuale delle risorse italiane da impegnare per lo sviluppo nel terzo mondo;

il Governo italiano, coerentemente con le decisioni dei Consigli europei di Goteborg e di Laeken, ha dichiarato di perseguire l'obiettivo di portare l'aiuto per lo sviluppo dei Paesi più poveri allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo;

il nostro Paese ha indicato la necessità di accompagnare alla cancellazione del debito una serie di interventi strutturali per avviare a soluzione il dramma della povertà nel mondo;

il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* ha dichiarato che al prossimo G8, chiederà di portare l'aiuto per lo sviluppo dei Paesi più poveri dallo 0,7 all'1 per cento del prodotto interno lordo;

la partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo nel 2000 è stata pari allo 0,13 per cento del prodotto interno lordo, collocando l'Italia al penultimo posto tra i Paesi Ocse;

il Parlamento italiano ha già approvato in questa legislatura atti di indirizzo sul vertice FAO, sulla ratifica del protocollo di Kyoto, sulla remissione del debito dei Paesi poveri, sull'aumento del prodotto interno lordo da destinare all'aiuto allo sviluppo;

impegna il Governo:

a farsi parte attiva per la costituzione di un'organizzazione mondiale, facente capo all'Onu, per la tutela dell'ambiente dotata di un mandato per trattare su questioni ambientali e commerciali, e della capacità di applicare le proprie decisioni, di fondi propri e di strumenti di intervento e controllo tali da garantire l'efficacia della sua azione;

ad attivarsi in vista del Vertice di Johannesburg per promuovere:

a) il rafforzamento della Convenzione sulla biodiversità sia con l'azione diplomatica che impegnandosi a fornire risorse congrue, certe e a lungo termine per la sua attuazione, specie a favore dei Paesi in via di sviluppo, sottolineando l'urgenza di ratificare e attuare il protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica allegato alla convenzione sulla biodiversità, allo scopo di garantire un elevato livello di protezione per quanto riguarda il

trasferimento, la manipolazione e l'impiego sicuri di organismi geneticamente modificati;

b) l'impegno a fermare entro il 2015 la perdita di biodiversità a livello mondiale, nel quadro delle attività svolte sulla base della convenzione sulla biodiversità;

c) il varo di un trattato internazionale per la condivisione del patrimonio genetico con il fine di proibire, nei Paesi in via di sviluppo che possiedono la più grande ricchezza in biodiversità, ogni brevetto su piante, microrganismi, animali e parti del corpo umano, rifiutando la concessione dei diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi organismo vivente e su qualsiasi parte di esso;

d) il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e dei bambini, lo Stato di diritto, la democrazia, la trasparenza e la lotta contro la corruzione, come parte essenziale della base necessaria per realizzare lo sviluppo sostenibile;

e) il varo di una iniziativa internazionale per l'accesso all'acqua come bene comune, patrimonio dell'umanità e diritto umano imprescrittibile, che garantisca il diritto all'acqua come bene comune di tutte le specie viventi;

f) la fissazione sul piano nazionale di impegni concreti per la riduzione dell'effetto serra prevedendo sanzioni in caso di violazione delle norme;

g) il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'aiuto finalizzato alla riduzione della povertà;

h) la garanzia che gli accordi di partenariato e le iniziative che ne conseguono siano soggetti a criteri formali, rispondano a obiettivi specifici globali o regionali, prevedano risultati e beneficiari chiaramente verificabili e mirati e siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, nonché sul piano economico;

i) l'utilizzo di un approccio fondato sugli indicatori di sviluppo umano nella misurazione della sostenibilità del debito estero;

j) la cancellazione del debito ai Paesi più poveri e la contestuale riforma nel senso dell'allargamento della « *Heavily indebted poor countries initiative* » (« Iniziativa in favore dei paesi poveri fortemente indebitati »), varata nel settembre 1999 dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale, destinata a riportare il livello dei Paesi più poveri indebitati ad un livello « sostenibile », che riguarda attualmente 41 Paesi, prevalentemente africani ma limitatamente ai paesi « *IDA only non HIPC* »;

k) l'inserimento in tutti gli accordi internazionali del principio di precauzione e di azione preventiva;

l) l'adozione di tutte le ulteriori e indispensabili misure che consentano di accrescere in modo sostanziale l'efficienza dell'energia e delle risorse in generale e a dare l'esempio stabilendo come obiettivo che, entro il 2020, il 25 per cento dell'approvvigionamento totale di energia dovrà essere garantito da fonti rinnovabili;

m) l'intensificazione degli sforzi per attuare gli accordi già stipulati in sede Unced, e ratificare e attuare efficacemente le convenzioni e i protocolli adottati dopo l'Unced che si prefiggono lo sviluppo sostenibile, l'approvazione e l'adozione di obiettivi in materia di ambiente e sviluppo, al fine di rivitalizzare l'impegno politico e un'azione più efficace e un seguito a livello nazionale, regionale e internazionale;

n) le iniziative volte a fare in modo che l'assistenza internazionale, compresi il condono del debito e gli aiuti pubblici allo sviluppo, siano da integrazione agli sforzi nazionali e privati a favore dello sviluppo sostenibile;

o) la definizione di un piano globale d'azione dal calendario preciso e corredato di impegni chiari, risorse e meccanismi di monitoraggio, che consenta di conseguire gli obiettivi dello sviluppo internazionale e i traguardi di sviluppo del millennio, in particolare l'obiettivo di dimezzare la povertà estrema nel mondo entro il 2015;

p) l'integrazione dei criteri attualmente utilizzati nel calcolo della crescita economica con nuovi criteri che tengano conto dello sviluppo umano, quali il livello d'istruzione, il livello sanitario, l'aspettativa di vita, il livello di ripartizione delle ricchezze prodotte, eccetera, nonché l'evoluzione dell'ambiente;

q) la presenza delle donne nelle posizioni decisionali, presenza che deve rappresentare il riconoscimento del loro ruolo cruciale nella promozione di un modello di sviluppo che sia socialmente, economicamente ed ecologicamente sostenibile; come sottolineato in tutti i documenti UNCED, il concetto di sradicamento della povertà sarà conseguito soltanto se le donne disporranno di migliori possibilità economiche, di accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e al potere politico, poiché la riduzione delle ineguaglianze tra le diverse società e al loro interno è un fattore essenziale per la riduzione della povertà;

ad attivarsi affinché la posizione generale dell'Unione europea sul Vertice di Johannesburg, che dovrà essere concordata nella riunione di giugno 2002 a Siviglia, così come stabilito dal Consiglio europeo tenutosi a Barcellona nel marzo 2002, sia coerente con quanto sopra;

ad attivare tutto quanto in suo potere per invitare le parti che ancora non l'hanno fatto a ratificare il trattato internazionale Fao sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Pop), la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (Pic) per taluni prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale, l'accordo sugli *stock* di pesca delle Nazioni Unite, che comprende vari piani d'azione Fao, la convenzione di Basilea e il protocollo *offshore* sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, oltre a ratificare il protocollo di Kyoto e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;

ad allineare le scelte di politica economica ed ambientale in campo nazionale ai criteri indicati dall'Agenda 21 e dalle successive dichiarazioni approvate nelle conferenze internazionali che ne sono seguite;

ad aumentare gradualmente l'aiuto pubblico per lo sviluppo dell'Italia verso lo 0,33 per cento del PIL da conseguire nel 2006 così come stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona e proseguire ulteriormente in successivi incrementi gradualmente tendendo all'obiettivo internazionale dello 0,7 per cento del PIL, riaffermato dal Consiglio europeo di Goteborg, ed oltre sino all'auspicabile traguardo da concordare a livello internazionale dell'1 per cento;

a procedere nelle iniziative intraprese per la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati e per favorire la sostenibilità dei futuri impegni finanziari di tali Paesi;

a continuare ad offrire assistenza finanziaria e tecnica per la promozione dello sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in fase di transizione, anche per colmare il divario digitale ed agevolare la « rincorsa tecnologica » in settori come quello dell'energia, dei trasporti e della gestione dei rifiuti;

a promuovere la creazione di un centro europeo per la promozione dei trasferimenti di tecnologie ambientalmente sostenibili verso i Paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo principale di sostenere l'attuazione di accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'Unfccc e il Protocollo di Kyoto, il Cbd, il Ccd, l'Accordo Onu sulle risorse ittiche, eccetera;

a sostenere l'introduzione, richiesta dal Parlamento europeo entro il 2004, di un quadro normativo che definisca un codice di condotta etico, sociale e ambientale che disciplini la responsabilità sociale e collettiva delle società private dell'Unione europea e imponga agli investitori

privati di rispettare le norme fondamentali in materia di lavoro e ambiente sancite dalle legislazioni nazionali e dal diritto internazionale;

ad attivarsi affinché le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità e sulle questioni di genere e il principio di precauzione diventino parte integrante del mandato e della conclusione di tutti gli accordi economici internazionali conclusi fra l'Unione ed i Paesi terzi, invitando la Commissione europea a rafforzare il governo sociale e ambientale negli accordi di associazione bilaterali e regionali dell'Unione europea;

a dare seguito all'iniziativa intrapresa dalla conferenza internazionale sull'*e-government*, svoltasi a Palermo nell'aprile 2002, per promuovere l'uso della tecnologia informatica al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'amministrazione nei Paesi in via di sviluppo, favorendone contestualmente il rafforzamento dei modelli partecipativi e democratici e riducendo il *digital divide*;

a promuovere iniziative volte a rendere coerente il commercio internazionale con gli aiuti allo sviluppo e a promuovere la cooperazione internazionale in materia fiscale, le iniziative contro le attività speculative e per l'abolizione dei paradisi fiscali, anche attraverso l'adozione di una tassa sullo spostamento dei capitali finanziari a breve termine, al fine di reperire risorse da destinare alla lotta alla fame, alla siccità ed alla povertà;

a realizzare una sempre maggiore collaborazione con le organizzazioni non governative;

a valutare il possibile impatto sui processi di sviluppo di meccanismi tesi a promuovere il commercio equo e solidale, i marchi sociali, i titoli finanziari etici;

a valutare ogni intervento alla luce della sostenibilità ambientale, della riduzione delle emissioni di gas serra, della lotta alla siccità e alla desertificazione, della tutela della biodiversità, in particolare predisponendo una scheda di valuta-

zione della quantità dei livelli di emissione di gas serra connessa ad ogni progetto pubblico o privato promosso in altri Paesi con l'assistenza e il contributo di istituzioni pubbliche italiane.

(1-00082) (*Nuova formulazione*) « Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Benvenuto, Carboni, Di Gioia, Siniscalchi, Verneti, Banti, Bellini, Camo, Santino Adamo Loddo, Milanese, Tidei, Pistone, Giulietti, Burani Proccaccini, Widmann, Battaglia, Rodeghiero, Lumia, Emerenzio Barbieri ».

(13 giugno 2002)

La Camera,

premessi che:

nel 1992, 172 Governi hanno partecipato a Rio de Janeiro alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Unced), meglio nota con il nome di « Vertice sulla terra ». La Conferenza di Rio ha permesso alla comunità internazionale di determinare una strategia d'azione per affrontare i problemi legati alla tutela dell'ambiente e agli aspetti socio-economici dello sviluppo. Il Vertice della Terra tenutosi a Rio de Janeiro aveva suscitato notevoli aspettative. La comunità internazionale aveva infatti concordato una strategia ambiziosa volta ad affrontare le sfide ambientali e dello sviluppo attraverso la cooperazione a livello mondiale per lo sviluppo sostenibile. Il piano d'azione mondiale in tale direzione è contenuto in particolare in due delle cinque convenzioni definite durante il *summit*: la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21. Il Vertice ha contribuito all'istituzione della commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (Csd) incaricata di controllare l'attuazione dell'Agenda 21;

la Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo ha definito in ben 27 articoli i

diritti e le responsabilità delle nazioni nei riguardi di uno sviluppo sostenibile. In particolare, nei punti 5, 7 e 12 viene ribadito il dovere per tutti gli Stati di cooperare per eliminare la povertà e le disparità tra gli *standard* di vita, per proteggere e preservare la salute e l'integrità degli ecosistemi terrestri, per promuovere un sistema economico internazionale in grado di garantire una crescita economica e uno sviluppo sostenibile in tutti i Paesi e un migliore approccio verso i problemi connessi al degrado ambientale. Particolarmente importante è l'articolo 25 che recita: «pace, sviluppo e ambiente sono interdipendenti e indivisibili»;

L'Agenda 21 ha individuato lo sviluppo sostenibile come una prospettiva da perseguire per tutti i popoli, affermando nel preambolo che l'umanità si trova a vivere un momento cruciale della sua storia; le disparità tra le nazioni e all'interno delle nazioni, la povertà, la fame, l'emergenza sanitaria e ambientale, l'analfabetismo possono essere combattuti solo con un approccio integrato e interdependente ai problemi e con la nascita di un partenariato mondiale per uno sviluppo sostenibile;

nel maggio 1994 ad Aalborg, i partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili hanno approvato la Carta di Aalborg o «Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile», con la quale le città pongono tra i loro principali obiettivi la giustizia sociale, l'economia sostenibile e compatibile con il rispetto dell'ambiente;

nella IX sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1997, i Governi hanno stabilito due nuovi importanti obiettivi: conseguire maggiori progressi misurabili e disporre di strategie di sviluppo sostenibile a livello nazionale entro il termine previsto per il riesame successivo, ossia il 2002;

al *Summit* mondiale sull'alimentazione di Roma del 1996, i capi di Stato e di Governo hanno sottoscritto la «Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimen-

tare», in cui hanno proclamato la volontà politica e il conseguente impegno comune per garantire la sicurezza alimentare per tutti, per sradicare la fame in tutti i Paesi e per ridurre a metà il numero di persone (800 milioni) sotto-alimentate entro il 2015 al più tardi;

L'articolo 2 del Trattato di Amsterdam del 1997 ha stabilito che l'Unione europea si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato delle attività economiche, un alto livello di occupazione e di sicurezza sociale, l'eguaglianza tra donne e uomini, una crescita economica sostenibile e non inflattiva, un alto grado di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, la crescita degli *standard* e della qualità della vita, la solidarietà e la coesione sociale ed economica tra gli Stati membri;

nel dicembre 1997 i paesi firmatari della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc), 38 Paesi a economia avanzata, tra i quali gli Stati dell'Unione europea, Giappone e Stati Uniti, e più di 130 Paesi in via di sviluppo hanno sottoscritto il «protocollo di Kyoto» un documento di fondamentale importanza per la riduzione delle emissioni di gas serra composto di tre elementi essenziali:

a) la fissazione di obiettivi di riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo) per i Paesi industrializzati, con previsioni diverse da Paese a Paese, eccezion fatta per i Paesi dell'Unione europea, che a Kyoto sottoscrissero un autonomo impegno di riduzione (l'8 per cento in meno rispetto ai livelli del 1990), ripartendo successivamente, nel giugno del 1998, fra di loro l'onere relativo, con la decisione nota come accordo di Burden Sharing;

b) la previsione di un termine temporale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dei Paesi industrializzati, fissato nel periodo 2008-2012, come riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento individuato nel 1990;

c) la previsione del ricorso a strumenti di mercato per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. In particolare, nel Protocollo si indicano alcuni meccanismi di flessibilità consistenti nella possibilità di intervenire per la mitigazione del cambiamento climatico, dove è più efficiente farlo sia in termini di convenienza economica che di efficacia, quindi non solo con interventi nei Paesi industrializzati o in quelli con economia in transizione, ma anche nei Paesi in via di sviluppo; purtroppo l'accordo sulle modalità di implementazione del Protocollo è stato raggiunto solo nel novembre 2001 durante la Conferenza delle parti di Marrakech, seguita alla fallimentare Conferenza dell'Aja dell'anno precedente, che ha provocato l'annuncio da parte degli Usa dell'intenzione di non ratificare il Protocollo (ritenuto contrario agli interessi economici del Paese), e grazie all'accordo raggiunto durante la Conferenza di Bonn che ha dovuto tener conto delle obiezioni di altri importanti Paesi, quali Canada, Giappone e Russia. La citata posizione degli Stati Uniti, essendo questi responsabili del 36 per cento delle emissioni totali dei Paesi industrializzati, impone, a causa del complesso procedimento stabilito a Kyoto per l'entrata in vigore del Protocollo, la ratifica da parte di tutti gli altri Paesi industrializzati. Tale circostanza, ovviamente, ha ritardato l'entrata in vigore del protocollo, che infatti non è ancora pienamente operativo. Di fronte a tale situazione di difficoltà, l'Unione europea ha stabilito, opportunamente, proponendosi in tal modo come guida per tutti gli altri Paesi industrializzati, con la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, di giungere alla ratifica del Protocollo di Kyoto entro l'inizio della Conferenza di Johannesburg, che anche per questo acquista maggiore importanza. La posizione attiva dell'Europa ha poi indotto gli Stati Uniti a garantire un atteggiamento non ostruzionistico nei confronti degli altri Paesi industrializzati e ad annunciare autonome iniziative che tutto sommato si discostano di poco dagli obiettivi di riduzione delle

emissioni previsti dal Protocollo: ci si riferisce al *Clear skies initiative* e al *Global climate change initiative*;

i capi di Stato e di Governo degli otto principali Paesi industrializzati e i rappresentanti dell'Unione europea, nel luglio 2001 al Vertice dei G8 a Genova, hanno sottoscritto una dichiarazione con cui si impegnano a mantenere un'economia globale forte, dinamica, aperta e in crescita e si impegnano, per ridurre la povertà nei Paesi in via di sviluppo, a promuovere la responsabilizzazione e la trasparenza nel settore pubblico, nonché quadri di riferimento giuridici e regimi di gestione dell'impresa per combattere la corruzione, a fornire assistenza bilaterale sugli *standard* tecnici, sui sistemi doganali, sulle legislazioni necessarie per accedere all'Organizzazione mondiale per il commercio, per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e per lo sviluppo delle risorse umane. Gli stessi capi di Stato e di Governo nel Vertice dei G8 a Genova hanno concordato un alleggerimento del debito dei Paesi poveri per un ammontare pari ad oltre 53 miliardi di dollari, a fronte di un debito iniziale pari a 74 miliardi di dollari, una maggiore partecipazione da parte dei Paesi in via di sviluppo al sistema commerciale globale e una più efficace iniziativa per promuovere salute, istruzione e sicurezza alimentare, adeguati sostegni all'agricoltura e l'impegno a sviluppare la capacità di produzione e distribuzione dei Paesi poveri. Il G8 di Genova ha previsto inoltre la creazione di un fondo globale, con uno stanziamento iniziale di 1,3 miliardi di dollari, per combattere l'Hiv, la malaria e la tubercolosi;

il Parlamento europeo, in preparazione del vertice di Johannesburg, ha approvato quasi all'unanimità la relazione Papayannakis: « Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 », con la quale vengono suggeriti quattro obiettivi strategici da conseguire attraverso il vertice: a) una maggiore equità a livello mondiale e una cooperazione efficace per lo sviluppo so-

stenibile; *b*) una migliore integrazione e una maggiore coerenza a livello internazionale; *c*) l'adozione di obiettivi ambientali e di sviluppo per rivitalizzare e delineare con maggior precisione l'impegno politico; *d*) un'azione più efficace a livello nazionale e un controllo a livello internazionale;

anche il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha affrontato il problema dello sviluppo sostenibile, impegnando l'Unione europea a rendere lo sviluppo sostenibile un obiettivo della cooperazione bilaterale allo sviluppo e di tutte le organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate. La Commissione europea si è impegnata, inoltre, a centrare al più presto l'obiettivo dell'Onu relativo a un aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo e a conseguire progressi concreti verso il raggiungimento di questa finalità prima del Vertice mondiale che si terrà a Johannesburg, riaffermando il suo impegno a conseguire gli obiettivi di Kyoto, invitando la Banca europea per gli investimenti a promuovere la strategia per lo sviluppo sostenibile e a cooperare con la Commissione europea nell'attuazione della politica dell'Unione europea sui cambiamenti climatici;

la Dichiarazione di Laeken del dicembre 2001 ha affermato che l'Europa deve assumere le proprie responsabilità nella gestione della globalizzazione e deve porsi come « una potenza che vuole iscrivere la mondializzazione entro un quadro etico, calarla in un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile »;

la Santa Sede, in vista del prossimo vertice di Johannesburg, ha affermato, in un documento sull'« Ambiente, sullo sviluppo e sulla crescita demografica », l'importanza di una globalizzazione fondata sui principi di sussidiarietà e solidarietà, sottolineando la centralità della lotta alla povertà, concentrata in particolare nella « popolazione rurale, che costituisce attualmente circa la metà della presenza demografica planetaria ». La Chiesa au-

spica la « crescita della cooperazione internazionale, per migliorare i Governi dei Paesi in via di sviluppo dove problemi come la corruzione e lo sfruttamento sono ancora determinanti » e incoraggia uno sviluppo sostenibile inteso come « sviluppo integrale e solidale di tutti gli uomini »;

durante la quarta consultazione delle conferenze episcopali europee (Venezia 23-29 maggio 2002), che ha avuto come tema guida il rapporto fra la concezione del lavoro ed i problemi legati alla responsabilità per il creato, le Chiese europee hanno chiesto all'Europa di contribuire in maniera decisiva affinché l'Agenda 21 diventi un percorso vincolante per l'attuazione concreta di uno sviluppo sostenibile. I partecipanti alla consultazione hanno stabilito le seguenti priorità:

a) solidarietà mondiale nella lotta alla povertà attraverso la tutela dell'acqua potabile e dei terreni agricoli fertili, un ampio accesso all'educazione, alla formazione e all'assistenza sanitaria di base, attraverso opportunità di commercio migliori per i Paesi in via di sviluppo nel contesto di un sistema economico globale giusto, un progressivo aumento — fino ad una quota dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo — da parte dei Paesi industrializzati dei finanziamenti per progetti di sviluppo;

b) cambiamento degli stili di vita e di lavoro sulla base di una visione integrale dell'uomo e dei suoi valori;

c) tutela globale del clima attraverso la ratifica del protocollo di Kyoto, che prevede non solo la riduzione delle emissioni di CO₂, ma anche la promozione di programmi di ecoefficienza per il risparmio energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili;

a dieci anni dal Vertice di Rio le questioni da risolvere sono purtroppo ancora le stesse: riduzione delle emissioni nocive, protezione della biodiversità, lotta contro la povertà. Le condizioni ambientali del pianeta tendono a deteriorarsi e l'accesso alle risorse risulta sempre più

limitato e in alcuni casi impossibile. Esiste ancora un forte contrasto tra livelli di consumo nei Paesi industrializzati e in quelli in via di sviluppo. I risultati che si attendevano a dieci anni dal Vertice di Rio sono ancora lontani dall'essere soddisfatti, la maggior parte degli abitanti del pianeta non ha percepito i benefici della globalizzazione e le pressioni sull'ambiente sono in aumento;

la popolazione mondiale ha raggiunto i 6 miliardi nel 2000 e, anche se la sua crescita rallenta, entro il 2025 raggiungerà i 9 miliardi di abitanti, la maggior parte dei quali interesserà quasi per intero i Paesi in via di sviluppo e ciò potrà comportare impatti negativi sia a livello sociale che ambientale;

il 15 per cento della popolazione mondiale che vive nei Paesi a reddito elevato assorbe il 56 per cento dei consumi mondiali, mentre il 40 per cento della popolazione che vive nei Paesi più poveri non ne assorbe che l'11 per cento;

il 29 per cento della popolazione dei Paesi in via di sviluppo vive con un dollaro al giorno. In totale, il numero di persone che vive al di sotto della soglia di povertà è di 1,2 miliardi (1 persona su 5 nel mondo);

il numero di Paesi nei quali i bambini malnutriti sono più del 40 per cento è quasi raddoppiato, passando da 7 Paesi nel 1992 a 13 nel 1998, principalmente in Asia meridionale;

i bambini che muoiono prima del quinto anno di età sono il 20 per cento nei Paesi in via di sviluppo, rispetto a meno dell'1 per cento nei Paesi industrializzati. E, in base alle dinamiche attuali, il mondo non sembra essere avviato verso il conseguimento dell'obiettivo indicato dall'Ocse di ridurre di due terzi entro il 2015 i tassi di mortalità infantile, in parte a causa del fatto che il 20 per cento della popolazione mondiale non ha accesso all'acqua potabile sicura e che 2,5 miliardi di persone nel mondo mancano di strutture sanitarie adeguate;

la carenza di acqua si ripercuote inevitabilmente sulla ricchezza del terreno e ciò, insieme a pratiche agricole inadeguate, ha contribuito, dal 1990, al degrado di 562 milioni di ettari di terreno, circa il 38 per cento del miliardo e mezzo di ettari di terreno coltivabile del mondo intero. In Africa, la caduta della produzione dovuta alla sola erosione del suolo, secondo le stime supera l'8 per cento, raggiungendo il 20 per cento in alcuni Paesi asiatici e del Medio Oriente. Per quanto riguarda la biodiversità, il 25 per cento delle specie di mammiferi e l'11 per cento di quelle degli uccelli corrono un significativo rischio di estinzione, dovuto principalmente alla distruzione degli *habitat*;

nel corso degli anni novanta, le condizioni sanitarie sono generalmente migliorate, con un'aspettativa di vita media in aumento e tassi di mortalità diminuiti. Ciononostante, in numerosi Paesi in via di sviluppo prevalgono condizioni sanitarie modeste a causa di fonti idriche contaminate, di impianti fognari insufficienti, della malaria e di altre malattie infettive, oltre che della diffusione dell'Hiv/Aids. In alcune nazioni l'Hiv/Aids ha riportato l'aspettativa di vita ai livelli precedenti al 1980, mentre in nove Paesi l'aspettativa di vita è diminuita di 6,3 anni. Nel mondo ci sono 36 milioni di persone affette dall'Hiv/Aids, il 95 per cento dei quali vive nei Paesi in via di sviluppo, con 25 milioni di malati che si concentrano nell'Africa sub-sahariana. Più di 12 milioni di africani sono morti a causa dell'Aids e 13,2 milioni di bambini sono rimasti orfani per colpa di questa malattia. Nel giugno del 2000, durante la 26^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, espressamente dedicata all'Aids, i Capi di Stato e di Governo concordavano « sull'urgente necessità di riesaminare e di affrontare il problema dell'Hiv/Aids in tutti i suoi aspetti, assicurando un impegno globale... ». Il fondo globale per combattere l'Hiv/Aids, la malaria e la tubercolosi è ben poca cosa (1,3 miliardi di dollari), rispetto ai 2.000 miliardi di dollari spesi ogni anno dai Paesi più ricchi per la sanità;

gli aiuti pubblici allo sviluppo sono diminuiti nel corso degli anni novanta, passando dai 58,3 miliardi di dollari del 1992 a 53,1 miliardi di dollari nel 2000. Solo cinque paesi, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, hanno raggiunto l'obiettivo dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo in aiuti allo sviluppo nel 2000;

a dieci anni dal Vertice di Rio, il vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile può divenire occasione per rivitalizzare lo spirito di quell'importante vertice e dare concretezza agli impegni di tutti i Paesi in favore dello sviluppo sostenibile, in direzione di una trasformazione in senso sostenibile dei modelli di produzione e consumo, affinché la crescita economica non debba avvenire a scapito dell'ambiente e dei paesi poveri e in via di sviluppo;

impegna il Governo:

ad attivarsi, in previsione del Vertice di Johannesburg, vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile denominato « Rio+10 » (che si terrà dal 26 agosto al 4 settembre 2002), a sostegno di principi e di un piano d'azione comune in favore dello sviluppo sostenibile, anche mediante la fissazione di priorità quali la lotta alla povertà in Africa e all'Hiv/Aids, come le questioni più urgenti da affrontare;

in particolare, ad indirizzarsi verso soluzioni concrete, affinché:

a) siano chiariti i meccanismi di erogazione, di gestione e impiego delle risorse stanziare in favore del fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria, istituito dal G8;

b) siano resi noti i progetti realizzati fino ad ora grazie a tali risorse;

c) sia previsto un finanziamento adeguato al ruolo rivendicato dal nostro Paese, stimabile in una cifra annuale di 376 milioni di dollari (lo 0,035 del prodotto interno lordo);

d) siano apprestate garanzie a tutela dell'utilizzo del fondo, in conformità alla Dichiarazione di Doha, assicurando a tutti i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio il diritto di proteggere la salute pubblica e a promuovere l'accesso alle cure per tutti, attraverso politiche che sostengano ed attuino un sistema di differenziazione dei prezzi, la produzione locale di farmaci, l'acquisizione di farmaci di qualità al minor prezzo e la competizione dei farmaci generici, l'adozione di salvaguardie dell'accordo Trips nelle legislazioni nazionali;

a farsi promotore in vista del 2003, anno internazionale dell'acqua, di un trattato internazionale che affermi che l'acqua è un bene insostituibile e comune a tutti gli abitanti della terra e che nessuno può appropriarsene a titolo di proprietà privata; in quanto l'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo, imprescrittibile e inalienabile, come tale deve essere tutelato mediante l'adozione di meccanismi di distribuzione in grado di stabilire e mantenere un equilibrio tra la protezione ecologica dei bisogni domestici, industriali e agricoli degli uomini; il Governo italiano di recente (con risoluzione Camera 6-00020) sul tema delle risorse idriche si è assunto l'impegno a sollecitare, anche in ambito comunitario, politiche che consentano efficienti ed eque iniziative atte a fronteggiare l'emergenza idrica; in seguito anche a tale impegno, si rende urgente affermare, anche in sede comunitaria, il carattere di urgenza della questione dell'accesso alle fonti idriche come questione di scelte relative al « vivere insieme », sostenendo tutte le iniziative volte alla promozione di un partenariato strategico, con la partecipazione di Governi e di altre parti interessate, per l'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi igienici e alla gestione sostenibile delle risorse idriche, basata sul principio della gestione integrata dei bacini idrografici;

a realizzare l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per i Paesi più poveri, affermando il principio che ogni uomo è

una risorsa e un bene prezioso per gli altri e che la dignità della vita umana è un valore che non può essere messo in discussione e che nessuna persona può essere considerata solo un soggetto economico passivo, il cui valore è commisurato alla sua capacità d'acquisto, come sostenuto dal Papa in occasione della giornata mondiale della gioventù: « In quest'alba del terzo millennio, gli uomini devono essere le sentinelle del mattino (Is 21, 11-12). Nel corso del secolo che muore, migliaia di persone venivano convocate in adunate oceaniche per imparare ad odiare. Nel secolo nuovo nessun uomo si deve prestare a essere strumento di violenza e di distruzione; bisogna difendere la pace, pagando anche di persona se necessario. Non ci si deve rassegnare a un mondo in cui altri esseri muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Bisogna difendere la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno e sforzarsi di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti »;

a rafforzare la credibilità dell'Unione europea sulla scena internazionale in relazione alle priorità ribadite nella relazione approvata dal Parlamento europeo « Dieci anni dopo Rio, prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 », assicurando nel contempo la coerenza e la complementarità delle strategie degli Stati membri dell'Unione, compatibilmente con il « principio di precauzione » sancito dalla Commissione europea nel trattato di Amsterdam;

ad adoperarsi affinché l'Europa assuma sempre più autorevolezza nella gestione della globalizzazione entro un quadro etico, in un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile, così come sostenuto anche nella Dichiarazione di Laeken;

ad adoperarsi per incoraggiare le azioni in sede di Unione europea volte all'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile e a concentrarsi, in particolare, sull'accesso alle fonti di energia sostenibili, alle tecnologie pulite ed energie rinnovabili, rivolgendo un'azione particolare all'Africa;

ad impegnarsi ad agevolare un nuovo tipo di istituzioni a livello mondiale, fra cui si caratterizza per rilevanza la proposta di istituzione di una nuova agenzia dell'Onu per le energie rinnovabili e in difesa dell'ambiente, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni, tecnologie e programmi di formazione fra i Paesi membri e le popolazioni locali e al fine di sovrintendere all'azione dei Governi in favore di uno sviluppo sostenibile e all'applicazione degli accordi tendenti a questo obiettivo;

a farsi promotore presso le sedi competenti di un'azione per la costituzione di una « agenzia europea per lo sviluppo sostenibile » con compiti operativi e di coordinamento delle strategie dei Paesi membri in rapporto agli interventi e alle politiche di sviluppo sostenibile nei paesi poveri. L'agenzia europea per lo sviluppo sostenibile può svolgere una funzione di osservatorio e di monitoraggio, con compiti di raccolta, elaborazione dati e gestione delle informazioni, e fungere da importante raccordo fra gli organi comunitari, gli organi degli Stati nazionali e i Paesi in via di sviluppo, al fine di coordinare gli interventi di politica comunitaria ed espandere l'intervento dell'Unione europea, anche mediante l'incoraggiamento e la spinta alla predisposizione di accordi di partenariato con i Paesi in via di sviluppo (sull'esempio di quelli stipulati dall'Unione europea con gli Stati ACP-Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico);

a rendere più coerenti le iniziative della Unione europea in materia di cooperazione internazionale, coordinando le azioni degli Stati membri e avvalendosi del supporto delle organizzazioni non governative per i compiti operativi e per l'individuazione delle tipologie di intervento più adeguate in rapporto alle diverse esigenze locali;

a realizzare progetti che abbiano come obiettivo fondamentale la creazione delle condizioni sociali, culturali, ambientali e tecnologiche che permettano ai Paesi in via di sviluppo di realizzare un proprio

disegno di sviluppo sostenibile, coerente con le diverse realtà locali e col coinvolgimento delle popolazioni del luogo. Per separare il degrado dell'ambiente e il consumo delle risorse dalla crescita economica, occorre non solo cambiare le abitudini di consumo e produzione non sostenibili, ma occorre riorientare gli investimenti pubblici e privati verso nuove tecnologie rispettose dell'ambiente e sostenere il rafforzamento di un quadro giuridico di istituzioni trasparenti, democratiche e affidabili, a sostegno di misure destinate a promuovere e tutelare i diritti umani.

(1-00094) « Fioroni, Castagnetti, Bindi, Pistelli, Realacci, Franceschini, Monaco, Loiero, Verneti, Bimbi, Giovanni Bianchi, Mosella ».

(9 luglio 2002)

La Camera,

premesso che:

dal 2 all'11 settembre 2002 si terrà a Johannesburg la conferenza denominata Rio + 10;

la conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi nel 1992 a Rio De Janeiro stabilì impegni e attese ad oggi fallimentari per diretta responsabilità dei Paesi economicamente più forti a livello internazionale;

una minoranza della popolazione mondiale consuma circa il 90 per cento delle risorse mondiali;

la conferenza ONU di Monterrey in merito a « Finanza e Sviluppo » ha avuto un esito assolutamente insufficiente così come sono falliti tutti gli impegni, da parte dei Paesi donatori ad aumentare il livello dell'aiuto pubblico allo sviluppo, finalizzato al raggiungimento del *Millenium development goals*, (gli obiettivi di sviluppo e lotta alla povertà contenuti nella « Dichiarazione del Millennio »);

è necessario sostenere e promuovere l'approvazione di un trattato inter-

nazionale che, tra l'altro, proibisce, in particolare nei Paesi in via di sviluppo che possiedono una enorme ricchezza in materia di biodiversità, ogni brevetto su piante, microrganismi, animali e parti del corpo umano;

è altresì necessario sostenere e promuovere l'approvazione di un trattato internazionale per l'accesso all'acqua in quanto patrimonio dell'umanità non inesauribile che preveda la proibizione di qualsiasi politica privatizzatrice e la salvaguardia degli sprechi derivanti dall'uso umano, nonché da parte dell'agricoltura intensiva e delle attività industriali a partire da quelle inquinanti;

lo stesso Protocollo di Kyoto relativo alle riduzioni delle emissioni di gas serra risulta essere fallimentare;

nel 2020 le emissioni di gas serra saranno il 50 per cento in più di quelle attuali, nel 2010 l'Europa registrerà emissioni di circa il 20 per cento superiori rispetto all'obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto, in Italia tra il 1990 e il 2001 le emissioni di gas serra sono aumentate del 5,6 per cento mentre il citato protocollo impegnava il nostro Paese ad una riduzione del 6,5 per cento delle emissioni;

appare evidente che a solenni impegni internazionali non corrisponde una azione efficace per lo sviluppo sostenibile e a difesa della salute dei cittadini;

è necessario intervenire per il sostegno di concrete politiche per il trasporto delle merci su treno o utilizzando le cosiddette « autostrade del mare »;

è necessario il rigoroso rispetto della volontà popolare espressasi attraverso referendum per contrastare e sconfiggere i tentativi di ritorno al nucleare, sostenendo politiche di sviluppo della produzione di energia attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili alternative tra le quali, quella solare ed eolica;

nell'ambito dei rifiuti solidi urbani è necessario intraprendere la via strategica della raccolta differenziata e del riuso;

impegna il Governo:

nel corso della Conferenza Rio + 10 che si terrà a Joannesburg dal 2 all'11 settembre 2002 e nelle riunioni preparatorie a livello di Unione europea a sostenere e favorire l'approvazione di trattati internazionali, che prevedano:

a) la proibizione, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, a tutela della biodiversità, della brevettabilità su piante, microrganismi, animali e parti del corpo umano, nonché il divieto all'uso di organismi geneticamente modificati sia nella produzione che nella distribuzione e consumo di prodotto con presenza di organismi geneticamente modificati;

b) il diritto all'accesso all'acqua in quanto patrimonio dell'umanità, prevedendo il divieto a qualsiasi politica di privatizzazione, la salvaguardia dagli sprechi derivante dalle reti idriche, nonché dall'uso umano, da parte dell'agricoltura e dalla zootecnia intensiva e delle produzioni industriali a partire da quelle inquinanti;

c) la progressiva riduzione della produzione di energia attraverso il nucleare con lo sviluppo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e alternative tra le quali il solare e l'eolico;

d) la revisione e il superamento degli obiettivi minimi relativi alle emissioni di gas serra stabiliti dal Protocollo di Kyoto, attuandoli attraverso interventi concreti e adeguatamente sostenuti finanziariamente, in particolare in merito al trasporto merci, prevedendo in caso di inadempienza da parte di Paesi firmatari congrue sanzioni, anche di carattere economico;

e) l'adozione di una tassa minima sullo spostamento dei capitali finanziari a breve termine al fine di reperire risorse da destinare alla lotta alla fame, alla siccità ed alla povertà e per lo sviluppo sostenibile;

f) la cancellazione del debito ai Paesi più poveri;

g) all'aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo dei Paesi più poveri e la preparazione di un calendario vincolante per il raggiungimento effettivo e in tempi certi di una quota pari all'1 per cento del prodotto interno lordo;

h) a non sostenere, né a favorire, in alcun modo né diretto, né indiretto, il ritorno alla produzione di energia nucleare sia sul territorio nazionale, che internazionale in ottemperanza all'esito del referendum popolare svoltosi nel nostro Paese;

i) a intervenire concretamente al fine di ridurre le emissioni di gas serra con adeguate risorse economiche in materia di trasporti e mobilità, disincentivando il trasporto delle merci su gomma, sviluppando quello su rotaia e utilizzando anche il trasporto su nave; a incentivare, con adeguate risorse economiche, a partire dalle grandi aree urbane, il trasporto pubblico e il sistema di metropolitane;

l) a sostenere e favorire anche con adeguate risorse economiche la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclo;

m) al fine di contrastare il dissesto idrogeologico nel nostro Paese ad avviare un piano straordinario di interventi sostenuti da adeguati e congrui finanziamenti.

(1-00095) « Giordano, Mantovani, Vendola, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana ».

(10 luglio 2002)

La Camera,

premesso che:

dal 26 agosto al 4 settembre 2002 l'ONU ha convocato a Johannesburg in Sudafrica il *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) « dieci anni dopo Rio », dieci anni dopo la Conferenza su sviluppo e ambiente svoltasi a Rio in Brasile nel 1992;

dieci anni fa il negoziato preliminare aveva prodotto un elenco di decisioni vasto, definito e concreto: Capi di Stato e di Governo, condividendo apparentemente una nuova coscienza delle risorse planetarie, firmarono due convenzioni concertate nei mesi precedenti (clima e biodiversità), un'agenda di impegni e obiettivi organica ed anticipatrice (Agenda XXI), convennero di approvare presto un'altra convenzione globale (contro siccità e desertificazione, soprattutto in Africa) e stabilirono che era necessario almeno lo 0,7 per cento del PIL dei paesi ricchi per l'aiuto allo sviluppo;

le molte riunioni preparatorie del WSSD non hanno finora consentito di predisporre nuove convenzioni globali o nuovi protocolli attuativi, di concertare impegni quantificati e scadenziati nel tempo, di spiegare e correggere il mancato raggiungimento degli impegni formalmente assunti in passato;

il Parlamento italiano ha già approvato in questa legislatura atti di indirizzo su vari aspetti dello sviluppo sostenibile, sull'accesso alle risorse idriche e sulla lotta alla fame e recentemente, il 13 giugno 2002, una risoluzione sull'aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri che, fra l'altro, pone l'obiettivo di destinare l'1 per cento del prodotto interno lordo ai Paesi in via di sviluppo, sottolinea la centralità del flessò povertà — ambiente per il WSSD e impegna il Governo a presentare a Johannesburg il programma « prima della pioggia »;

il Governo il 20 giugno 2002 ha già risposto presso la Commissione affari esteri della Camera dei deputati ad una interrogazione sul WSSD;

il Parlamento europeo ha già approvato una importante condivisibile risoluzione sul WSSD;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte annunciato la propria partecipazione al WSSD;

impegna il Governo:

a verificare e attuare gli impegni già presi in Parlamento sui temi del vertice di Johannesburg;

a sostenere che nei documenti conclusivi del WSSD vi siano obiettivi precisi e quantificati, in particolare: il programma per l'accesso alla tutela sanitaria entro il 2015, la percentuale di energie rinnovabili da diffondere entro il 2010, l'adozione del principio di precauzione per i prodotti chimici entro il 2020, il parziale obiettivo di riduzione dei gas serra concordato a Kyoto, l'inversione di tendenza nella perdita di diversità e di risorse entro il 2010 e 2015 anche a livello dei singoli paesi, nuovi e chiari indicatori per lo sviluppo sostenibile;

a promuovere piani di azione a livello multilaterale, bilaterale e nazionale che consentano, in tempi determinati e verificati, soprattutto da parte dei paesi ricchi, di ridurre la propria impronta ecologica attraverso: la promozione di sistemi di produzione efficienti, la promozione di *pattern* di consumo equi e sostenibili, la conservazione dei sistemi naturali, la loro migliore gestione ed il mantenimento dei servizi ecologici essenziali; l'accesso alle risorse ed ai servizi di base: il cibo, l'energia, l'acqua, la casa, la sanità, la salute, il *welfare*, l'educazione, i trasporti, il credito; la sicurezza dei mezzi di sostentamento attraverso programmi di transizione sociale ed occupazionale; il rispetto della libertà di associazione e dei *core labour standards*; la protezione della libertà umana ed economica negli accordi commerciali internazionali; l'abbattimento delle barriere sociali basate sulle differenze di genere, di sesso, d'età e sulle caratteristiche fisiche;

a proporre, a Johannesburg e in sede ONU, un « testo unico » per gli impegni ambientali mondiali, meno riunioni e più verifiche, meno negoziati e più controlli; è necessario evidenziare chiaramente gli impegni e le responsabilità delle singole istituzioni multilaterali all'interno dei piani di azione e far agire questi attori in maniera

concertata, trasparente ed aperta alla società civile, monitorando ratifiche e rifiuti, implementazione e controlli, tempi e modi; un comitato ristretto *ad hoc* potrebbe essere formato per essere garante dell'attuazione degli impegni presi dai vari attori a livello internazionale ed evitare che gli impegni rimangano soltanto sulla carta;

a promuovere, valutando l'eventuale proposta di un protocollo aggiuntivo contro la siccità l'accesso al minimo indispensabile di acqua da parte di ogni vivente sul pianeta, anche attraverso l'inserimento del degrado del suolo fra le « *focal areas* » del GEF (*Global Environmental Facility*) e l'individuazione del GEF come un meccanismo finanziario della UNCCD, con riferimento al punto 39/F del Documento di Bali;

a sostenere gli impegni indicati nelle risoluzioni del Parlamento europeo sul WSSD;

a favorire la più ampia qualificata rappresentativa presenza delle delegazioni dell'Italia a Johannesburg, guidata al più alto livello governativo;

ad accelerare l'attuazione della legge sul debito estero, promuovendo anche a livello internazionale una gestione del debito attraverso un processo di arbitrato equo e trasparente, che protegga i diritti umani e l'ambiente;

a sostenere i contenuti della dichiarazione delle associazioni mondiali delle autorità locali e in particolare l'adozione di strumenti per il sostegno alle Agende XXI locali e per l'integrazione dell'ambiente nei piani e nei programmi economici territoriali, con particolare attenzione alle aree montane;

a proseguire la propria azione, anche nell'Assemblea generale del prossimo settembre, a favore di una complessiva riforma del sistema delle Nazioni Unite, per consentirne il necessario aggiornamento, garantendone una maggiore universalità e democraticità; è necessaria una nuova gestione dei rapporti tra i vari poteri a livello internazionale, incluse le istituzioni inter-

nazionali e i vari attori privati transnazionali, improntata alla trasparenza, responsabilità, « *accountability* »; è necessario un nuovo potere di indirizzo multilaterale sull'intero sistema ONU; l'ONU rimane l'unico sistema di regolazione pubblica multilaterale ed è necessario rafforzare in maniera innovativa i meccanismi decisionali a livello multilaterale.

(1-00097) (*Nuova formulazione*) « Calzolaio, Violante, Montecchi, Innocenti, Agostini, Bogi, Magnolfi, Ruzzante, Nicola Rossi, Spini, Sereni, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Vigni, Abbondanzieri ».

(11 luglio 2002)

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

considerato che:

il tema in discussione trova origine, nei termini attuali, dai contenuti della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo del 1992;

in tal senso sono i contenuti dell'Agenda 21, anch'essa adottata a Rio de Janeiro, del *World food summit* del 1996, della Dichiarazione di Roma e del piano di azione in quella sede approvato;

l'articolo 2 del Trattato Ce, nel testo consolidato ad Amsterdam nel 1997, prevede che la Comunità « ha il compito di promuovere uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato delle attività economiche, un alto livello di occupazione e di sicurezza sociale, l'eguaglianza tra donne e uomini, una crescita economica sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglio-

mento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri »;

nel 1997 la sessione speciale dell'Assemblea generale dell'Onu, denominata « Rio+5 », dedicata alla verifica dell'attuazione dell'Agenda 21, ha messo in luce significativi ma ancora insufficienti progressi;

nel dicembre 1997 i Paesi firmatari della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc) — 38 Paesi a economia avanzata, tra i quali gli Stati dell'Unione europea, Giappone e Stati Uniti, e più di 130 Paesi in via di sviluppo — hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto;

nel settembre 2000 l'Assemblea generale dell'Onu ha adottato la « Dichiarazione del millennio », in cui vengono definiti otto traguardi di sviluppo che occorre perseguire per raggiungere l'obiettivo, già fissato al *World food summit* del 1996, di ridurre del 50 per cento entro il 2015 il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà, ossia con meno di un dollaro al giorno, e il numero delle persone che non dispongono di acqua potabile;

i capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 e i rappresentanti dell'Unione europea, nel luglio 2001 al Vertice di Genova, hanno sottoscritto una dichiarazione con cui si impegnano a mantenere un'economia globale forte, dinamica, aperta e in crescita e, nello stesso tempo, a ridurre la povertà nei Paesi in via di sviluppo, a promuovere la responsabilizzazione e la trasparenza nel settore pubblico, nonché a favorire l'affermazione di quadri di riferimento giuridici e regimi di gestione dell'impresa per combattere la corruzione, a fornire assistenza bilaterale sugli *standard* tecnici, sui sistemi doganali, sulle legislazioni necessarie per accedere all'Organizzazione mondiale del commercio, per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e per lo sviluppo delle risorse umane, concordando altresì un alleggerimento del debito dei Paesi poveri, una maggiore partecipazione da parte dei Paesi in via di sviluppo al sistema commerciale globale e più efficaci iniziative per

promuovere salute, istruzione e sicurezza alimentare, adeguati sostegni all'agricoltura e l'impegno a sviluppare la capacità di produzione e distribuzione dei Paesi poveri;

il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha affrontato il problema dello sviluppo sostenibile, impegnando l'Unione europea a renderlo un obiettivo della cooperazione bilaterale allo sviluppo, di tutte le organizzazioni internazionali e delle agenzie specializzate;

la Dichiarazione di Laeken del dicembre 2001 ha affermato che l'Europa deve assumere le proprie responsabilità nella gestione della globalizzazione e deve porsi come « una potenza che vuole iscrivere la mondializzazione entro un quadro etico, calarla in un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile »;

considerato altresì che nel mese di settembre 2002 si terrà a Johannesburg il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile denominato « Rio+10 »;

rilevato che in vista di questo appuntamento:

il Parlamento europeo ha approvato quasi all'unanimità la relazione Papayannakis « Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 » e la relazione Lannoye « Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile », in cui si delinea il quadro complessivo dei progressi compiuti e si fissano alcune priorità e linee d'azione dell'Unione europea;

la Chiesa cattolica ha affermato, specialmente con le encicliche, i messaggi e le visite pastorali di Giovanni Paolo II fra gli « ultimi della terra », l'importanza di una globalizzazione fondata sui principi di sussidiarietà e solidarietà, sottolineando la centralità della lotta alla povertà, che danneggia, in particolare, la popolazione rurale, pari a circa la metà della popolazione mondiale, auspicando la crescita della cooperazione internazionale ed il miglioramento dell'azione di governo nei

Paesi in via di sviluppo, soprattutto in direzione del contrasto alla corruzione e allo sfruttamento dei più deboli;

durante la quarta consultazione delle conferenze episcopali europee (Venezia 23-29 maggio 2002), le Chiese europee hanno chiesto all'Unione europea di contribuire in maniera decisiva affinché l'Agenda 21 diventi un percorso vincolante per l'attuazione concreta di uno sviluppo sostenibile;

la Camera dei deputati ha approvato il 13 giugno 2002 atti di indirizzo sull'aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri, i cui contenuti è necessario confermare;

impegna il Governo:

ad attivarsi in vista del Vertice di Johannesburg per promuovere:

a) il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e dei bambini, l'affermazione dello stato di diritto, della democrazia, della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e la lotta contro la corruzione, come condizioni per realizzare lo sviluppo sostenibile;

b) l'accesso all'acqua, patrimonio dell'umanità e diritto umano imprescrittibile, che garantisca il diritto all'acqua come bene comune;

c) garanzie per un elevato livello di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l'impiego di organismi geneticamente modificati (ogm);

d) la fissazione di impegni per la riduzione effettiva dell'effetto serra;

e) il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'aiuto finalizzato alla riduzione della povertà ed alla lotta all'Hiv/Aids, alla tubercolosi ed alla malaria, sostenendo l'acquisto di farmaci a prezzi convenzionati;

f) la verifica delle situazioni di indebitamento dei Paesi più poveri, promuovendone una progressiva riduzione in cooperazione con i Paesi creditori e le istituzioni finanziarie internazionali;

g) il ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

h) il diritto delle donne ad accedere a posizioni decisionali di rilievo nelle istituzioni dei Paesi in ritardo di sviluppo;

i) l'incremento progressivo e significativo dell'aiuto dell'Italia per lo sviluppo dei Paesi più poveri;

l) la collaborazione con le organizzazioni non governative (ong);

m) il ruolo dell'Europa nella gestione della globalizzazione all'interno di un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile, così come sostenuto nell'articolo 2 del Trattato Ce e nella Dichiarazione di Laeken;

n) progetti che abbiano come obiettivo la creazione di condizioni umane, sociali, culturali, ambientali e tecnologiche che permettano ai Paesi sottosviluppati di realizzare un proprio ed originale sviluppo sostenibile, coerente con le diverse realtà locali ed assicurando il coinvolgimento delle popolazioni locali, privilegiando l'effettiva realizzazione del diritto di accesso alle risorse ed ai servizi di base, quali il cibo, l'energia, l'acqua, la casa, la sanità, la salute, il *welfare*, l'educazione, i trasporti, il credito e la sicurezza dei mezzi di sostentamento.

(6-00023) « Selva, Rivolta, Landi di Chiavenna, Naro, Rizzi, Angela Napoli, Paoletti Tangheroni, Paroli, Craxi, Malgieri, Zaccchera, Palumbo ».

(15 luglio 2002)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEL TERRITORIO DEL RUANDA E STATI VICINI (APPROVATO DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (1565-B)

(A.C. 1565-B – Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali).

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale,

con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

(A.C. 1565-B – Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.

(A.C. 1565-B - Sezione 3)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

*(Riconoscimento della sentenza
del Tribunale internazionale).*

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiatione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

(A.C. 1565-B - Sezione 4)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 11.**

(Consegna di imputato).

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

(A.C. 1565-B — Sezione 5)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 16.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: « ; tuttavia » è sostituita dalle seguenti: « , con la partecipazione necessaria del difensore; »;

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale »;

c) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato »;

d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione necessaria del difensore »;

e) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale »;

f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: « nell'articolo 12, comma 3, » sono inserite le seguenti: « contenente il consenso della persona alla consegna ».

2. Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

